SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 180

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 5 agosto 2009

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Ministero della difesa:

Ministero dello sviluppo economico:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 142/L

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2009, n. **107**.

Regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi, a norma dell'articolo 1, comma 989, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 822;

Vista la legge 6 marzo 1987, n. 110, recante ratifica dell'Accordo tra Italia ed Austria del 4 ottobre 1985 per l'utilizzazione del porto di Trieste;

Visto il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile del 18 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1966, n. 1340, ed, in particolare, l'articolo 36;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'articolo 1, comma 989, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e successive modificazioni, che autorizza il Governo ad adottare un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;

Attesa la necessità di dare esecuzione al comma 989 sopracitato mediante la riformulazione, nei limiti dei relativi criteri direttivi, della vigente normativa in materia di tasse e diritti marittimi, nell'ottica di un riordino e di una razionalizzazione della disciplina tramite l'accorpamento di taluni di detti tributi e delle relative procedure di riscossione e con l'obiettivo di una semplificazione della normativa e di una riduzione del numero delle tasse e dei diritti marittimi;

Considerato che la revisione della vigente disciplina delle tasse e dei diritti marittimi contribuisce ad una migliore e più efficace gestione dei porti e ne accresce le potenzialità competitive;

Ritenuto opportuno accorpare in due soli tributi la tassa e la soprattassa d'ancoraggio, da una parte, e la tassa erariale e quella cosiddetta «portuale» sulle merci imbarcate e sbarcate, dall'altra;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 aprile 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 2009;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Tassa di ancoraggio

1. Le navi nazionali, le navi estere equiparate alle nazionali in virtù di trattati, nonché le navi operate da compagnie di navigazione di Stati con i quali l'Unione europea abbia stipulato accordi di navigazione e di trasporto marittimo, ancorché non battano la bandiera di detti Stati, che compiono operazioni commerciali in un porto, rada o spiaggia dello Stato o negli ambiti richiamati al successivo articolo 3, comma 1, sono soggette al pagamento di una tassa di ancoraggio per ogni tonnellata di stazza netta, nella seguente misura:

a) euro 0,09 per ogni tonnellata eccedente le prime 50, se hanno una stazza netta non superiore a 200 tonnellate;

b) euro 0,14 se hanno una stazza netta superiore a 200 e fino a 350 tonnellate, ovvero se, avendo una stazza superiore a 350 tonnellate, navigano esclusivamente tra i porti dello Stato;

c) euro 0,72 se hanno una stazza netta superiore a 350 tonnellate e provengono o sono dirette all'estero.
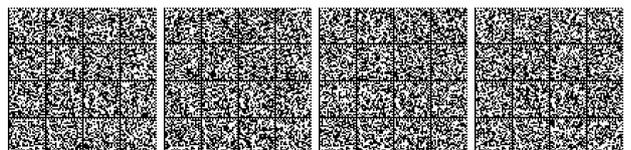
2. Per le navi di stazza netta superiore a 350 tonnellate provenienti o dirette all'estero, aventi merci in coperta ovvero nelle sovrastrutture, la stazza delle quali non sia già compresa nella stazza lorda, la tassa di ancoraggio di cui al comma 1 si applica altresì, in occasione dell'approdo nei porti, rade, spiagge dello Stato o negli ambiti di cui al successivo articolo 3, comma 1, ovvero in occasione del primo giorno di imbarco di tali merci, alle tonnellate di stazza corrispondenti allo spazio occupato dalle merci suddette secondo le norme vigenti sulla stazzatura delle navi, nella misura di cui al comma 1, lettera *c)*, con la sola eccezione delle esenzioni previste per le navi dagli articoli 20 e 21 della legge 9 febbraio 1963, n. 82.

3. La tassa di ancoraggio, nel caso di cui al comma 1, lettera *a)*, è valevole per un anno, nei casi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, per trenta giorni. Le navi, nei casi di cui alle lettere *b)* e *c)*, possono abbonarsi alla tassa di ancoraggio per il periodo di un anno pagando rispettivamente euro 0,50 ed euro 1,58 per ogni tonnellata di stazza netta. Le predette navi possono abbonarsi alla tassa di ancoraggio per il periodo di un anno anche relativamente alle merci ed ai contenitori pieni trasportati in coperta ovvero nelle sovrastrutture della nave, il cui spazio non è compreso nella stazza lorda della stessa, pagando rispettivamente euro 0,50 ed euro 1,58 per ogni tonnellata di stazza, calcolata secondo le norme vigenti sulla stazzatura delle navi, corrispondente allo spazio occupabile dalla quantità massima di merce e dal numero massimo di contenitori pieni trasportabili in coperta, o negli spazi chiusi non considerati nel calcolo della stazza, in accordo alle condizioni di caricamento prescritte nelle «Istruzioni al Comandante sulla stabilità della nave». La tassa di ancoraggio decorre dal giorno dell'approdo.

4. Le navi portacontenitori adibite a servizi regolari di linea in attività di transhipment di traffico internazionale possono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 10, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. Alla tassa di ancoraggio sono applicabili le ipotesi di esenzione di cui all'articolo 13 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e, ai fini del calcolo, trovano altresì applicazione i coefficienti di correzione di cui al decreto del Ministro della marina mercantile in data 18 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1988.

6. La quota di gettito della tassa di ancoraggio relativa alle merci ed ai contenitori collocati in coperta o nelle sovrastrutture di cui, rispettivamente, al comma 2 ed al comma 4, nonché il diritto sostitutivo della tassa di ancoraggio, la tassa di ancoraggio per i rimorchiatori e quella per le navi che effettuano la pesca oltre gli stretti di cui, rispettivamente, agli articoli 5, 7 e 14 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono attribuiti a ciascuna autorità portuale per la circoscrizione territoriale di competenza.

7. Le navi estere non ammesse ad un trattamento uguale a quello delle navi nazionali sono soggette al pagamento del doppio della tassa di cui al comma 1 e non hanno diritto all'abbonamento.

8. Al fine di consentire una puntuale identificazione dei pertinenti introiti delle autorità portuali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, alle riscossioni a titolo di abbonamento alla tassa di ancoraggio sono attribuiti, ai sensi della vigente normativa, appositi codici tributi, differenziati per modalità di pagamento o validità temporale delle tasse.

9. Alla tassa di ancoraggio si applicano le procedure di riscossione previste dall'articolo 1, comma 119, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nelle more dell'adozione del decreto del Capo del Dipartimento delle finanze, la tassa di ancoraggio è riscossa secondo la procedura di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1966, n. 1340.

10. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei porti della Sicilia che non siano sede di autorità portuale, ferma restando l'attribuzione alla Regione siciliana del gettito della tassa di ancoraggio di cui al presente articolo e fatto salvo quanto disposto dal comma 6 per le autorità portuali della regione stessa, nonché dall'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 2.

Tassa portuale

1. Nei porti, nelle rade e spiagge dello Stato, nonché negli ambiti richiamati all'articolo 3, comma 1, è dovuta una tassa portuale sulle merci sbarcate ed imbarcate, commisurata alle tonnellate metriche di merce secondo le aliquote riportate, in relazione a ciascuna categoria merceologica ed alla tipologia di traffico, nella tabella allegata al presente regolamento. La frazione di tonnellata superiore ad un quintale è considerata come tonnellata intera.

2. La tassa di cui al comma 1 sostituisce la tassa erariale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni e la tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, e all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355.

3. Alla tassa portuale si applicano le procedure di riscossione previste dall'articolo 1, comma 119, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nelle more dell'adozione del decreto del Capo del Dipartimento delle finanze, si applicano le procedure di accertamento e di riscossione di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1966, n. 1340. Sono fatte salve le esenzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, da riconoscersi alle merci caricate sui carri ferroviari e sui veicoli che accedono alle navi traghetto adibite ai collegamenti marittimi tra porti comunitari, nonché alle merci contenute nei contenitori caricati su navi porta contenitori adibite a collegamenti marittimi tra porti comunitari.

Art. 3.

Ambito territoriale d'applicazione

1. Le tasse di cui al presente regolamento, il cui gettito è attribuito alle autorità portuali in virtù di quanto previsto dall'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 1, comma 6, del presente regolamento, sono applicate con riferimento alle operazioni commerciali che si svolgono negli ambiti spaziali di cui all'articolo 1, comma 986, della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Ad eccezione di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, è fatta salva la vigente normativa speciale concernente le tasse ed i diritti marittimi relativa al porto franco di Trieste, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, ed al decreto del Ministro della marina mercantile 5 settembre 1989, n. 339, modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 11 aprile 1996, n. 372.

Art. 4.

Adeguamento delle tasse e diritti marittimi

1. Con il decreto di cui alla lettera *c)* del comma 989 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 16 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, si provvede all'adeguamento dell'ammontare delle tasse e dei diritti marittimi come disciplinati nella vigente legislazione e nel presente regolamento, sulla base dei parametri di cui al comma 2.

2. L'adeguamento viene effettuato, per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1993, data dell'ultima determinazione dell'ammontare delle tasse e dei diritti marittimi, e la data di entrata in vigore del presente regolamento, prendendo a base il 75 per cento del tasso d'inflazione ufficialmente rilevato e graduando l'adeguamento stesso in modo da applicarlo nella misura del 33 per cento nell'anno 2009, nella misura di un ulteriore 33 per cento nell'anno 2010, e per il restante 34 per cento nell'anno 2011. Per gli anni successivi al 2011, l'adeguamento viene effettuato annualmente in ragione del 75 per cento del tasso ufficiale d'inflazione.

3. Ferme restando le disposizioni dell'Accordo tra Italia ed Austria del 4 ottobre 1985 per l'utilizzazione del porto di Trieste, ratificato con legge 6 marzo 1987, n. 110, al fine di riequilibrare il rapporto differenziale tra la misura della tassazione da applicarsi al porto franco di Trieste e quella relativa alla generalità dei porti nazionali ed evitare possibili distorsioni di concorrenza, alle operazioni commerciali che si svolgono presso i punti franchi di detto porto si applicano i criteri di adeguamento di cui al comma 2, prendendo tuttavia a base il 100 per cento del tasso ufficiale d'inflazione.

Art. 5.

Abrogazione delle norme incompatibili

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 1, 2, 17, 18, 19, 27, 28 e 33 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2009

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 95
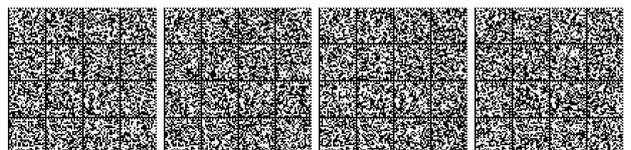
TABELLA DELLE ALIQUOTE PER IL CALCOLO DELLA TASSA PORTUALE

(prevista dall'articolo 2, comma 1)

Voci merceologiche	Aliquota intera/Importo in euro per tonnellata	Aliquota per traffico di cabotaggio/Importo in euro per tonnellata
1. Fosfati e assimilati, nitrati, escluso il nitrato di sodio	0,0775	0,0646
2. Cereali	0,3293	0,2970
3. Carbone, oli minerali alla rinfusa e laterizi	0,4261	0,3615
4. Sabbia, ghiaia e pozzolana, argilla e terre refrattarie, caolino e quarzite non macinati, calce viva e spenta, pietra da cemento e da calce, cemento e agglomerati cementiti, pietre da costruzione, altri materiali da costruzione muraria e nitrato di sodio	0,1485	0,1291
5. Articoli di abbigliamento, cacao, caffè, colofonia e resina, droghe e coloniali, glucosio, gomma in genere, macchine e veicoli, olii minerali in recipienti di qualsiasi specie e capacità, paraffine, prodotti alimentari in conserva, tabacco, tamarindo, the e trementina	0,6586	0,5940
6. Altre merci	0,5036	0,4390
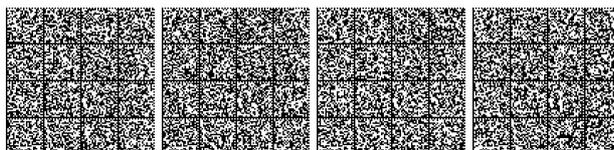
N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— La legge 9 febbraio 1963, n. 82, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 febbraio 1963, n. 52.

— La legge 14 agosto 1971, n. 822, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 15 ottobre 1971, n. 262.

— La legge 6 marzo 1987, n. 110, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 25 marzo 1987, n. 70.

— Il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 14 marzo 1988, n. 61.

— La legge 13 maggio 1988, n. 153, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 14 maggio 1988, n. 112.

— Il decreto del Ministro della marina mercantile del 18 marzo 1988 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 8 aprile 1988, n. 82.

— Si riporta il testo dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1966, n. 1340, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 8 marzo 1967, n. 60:

«Art. 36 *(Accertamento e riscossione delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate in determinati porti)* — 1. Le tasse di cui agli articoli 33 34 e 35 della legge sono accertate e riscosse dalla Dogana sui documenti che scortano la merce con separata bolletta.».

— La legge 27 dicembre 1997, n. 449, è la legge 13 maggio 1988, n. 153, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 dicembre 1997, n. 302, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo del comma 989 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario:

«989. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007 un regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:

a) semplificazione, con accorpamento delle tasse e delle procedure di riscossione;

b) accorpamento della tassa e della sovrattassa di ancoraggio, con attribuzione alle Autorità portuali;

c) adeguamento graduale dell'ammontare delle tasse e dei diritti sulla base del tasso d'inflazione a decorrere dalla data della loro ultima determinazione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

d) abrogazione espressa delle norme ritenute incompatibili.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 9 febbraio 1963, n. 82:

«Art. 20 *(Navi esenti dal pagamento della soprattassa di ancoraggio)*. — Sono esenti dal pagamento della soprattassa di ancoraggio le navi che trasportano le merci di cui alle sottoindicate categorie ed hanno nelle stive uno spazio vuoto corrispondente al volume delle merci collocate in coperta:

a) le materie pericolose, in quei casi in cui, in base alle norme sull'imbarco, trasporto in mare e sbarco di dette materie, è fatto divieto di imbarcarle sotto coperta;

b) le merci facilmente deperibili;

c) le merci voluminose le quali per le loro dimensioni non possono essere introdotte nelle stive;

d) le merci emananti cattivi odori;

e) gli animali vivi.».

— Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 9 febbraio 1963, n. 82:

«Art. 21 *(Esenzione dal pagamento della soprattassa di ancoraggio per fusti e recipienti vuoti)*. — Sono esenti dal pagamento della soprattassa di ancoraggio le navi che trasportano fusti, cassoni e recipienti in genere vuoti, che debbano servire o abbiano servito per prendere o lasciare un carico in un porto dello Stato, quando anche non abbiano nelle stive un corrispondente spazio vuoto.».

— Si riporta il testo del comma dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449:

«5. Nelle more della revisione dei criteri per l'applicazione della tassa e sovrattassa di ancoraggio, le navi porta contenitori adibite a servizi regolari di linea, in attività di transhipment di traffico internazionale, hanno facoltà di pagare, in alternativa alla tassa di abbonamento annuale, prevista dall'articolo 1, terzo comma, della legge 9 febbraio 1963, n. 82 , e successive modificazioni, una tassa di ancoraggio per singolo scalo nella misura pari ad un dodicesimo della tassa annuale.».

— Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449:

«6. Le navi di cui al comma 5, provenienti o dirette ad un porto estero, pagano nel primo scalo nazionale la sovrattassa di ancoraggio prevista dall'art. 17 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 , e successive modificazioni, nella misura pari ad un dodicesimo della tassa annuale di ancoraggio calcolata sulle tonnellate di stazza corrispondenti al volume delle merci effettivamente trasportate nei contenitori collocati in coperta.».

— Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 9 febbraio 1963, n. 82:

«Art. 13 *(Navi esenti dal pagamento della tassa di ancoraggio)*. — Sono esenti dal pagamento della tassa di ancoraggio:

a) le navi di stazza netta inferiore a 50 tonnellate;

b) le navi da guerra;

c) le navi da diporto di qualunque bandiera riconosciute tali dai rispettivi governi;

d) le navi in disarmo;

e) le navi in rilascio forzato o volontario quando non facciano operazioni di commercio e quelle che approdano in zavorra per passare in disarmo, esservi riparate o trasformate o per svernare;

f) le navi porta-cavi;

g) le navi ospedale;
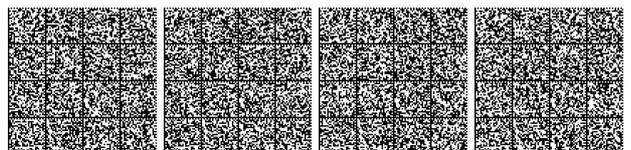
h) le navi nazionali che esercitano la pesca e che siano adibite esclusivamente al trasporto del pescato di alti navi nazionali ed eccezione di quelle di cui al successivo articolo;

i) le navi addette ai servizi marittimi dei porti, delle rade e delle spiagge dello Stato, eccettuate quelle di cui all'art. 7, ed i galleggianti mobili in genere adibiti ai servizi attinenti alla navigazione ed al traffico marittimo;

l) le navi di proprietà dello Stato addette ai servizi di vigilanza costiera.».

— Il decreto del Ministro della marina mercantile del 18 marzo 1988 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 8 aprile 1988, n. 82.

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 82:

«Art. 5 *(Diritto sostitutivo della tassa d'ancoraggio per navi in crociera turistica)*. — Le navi nazionali e le estere, equiparate in virtù di trattati alle nazionali, le quali compiano crociere turistiche, hanno facoltà di pagare in luogo della tassa di ancoraggio un diritto di lire 300 per ogni passeggero imbarcato o sbarcato.

Il diritto di lire 300 viene pagato una sola volta qualunque sia il numero degli sbarchi o imbarchi effettuati dallo stesso passeggero durante la crociera.

L'esercizio della facoltà di cui al primo comma è indipendente da quanto dovuto in base all'art. 2 per le merci imbarcate o sbarcate.».

— Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 9 febbraio 1963, n. 82:

«Art. 7 *(Tassa di ancoraggio per i rimorchiatori)*. — I rimorchiatori nazionali e quelli esteri, equiparati in virtù di trattati ai nazionali, sono soggetti al pagamento di una tassa di ancoraggio, con validità annuale, di lire 25 per ogni cavallo indicato di potenza delle rispettive macchine motrici.

I rimorchiatori battenti bandiera estera, non equiparata a quella nazionale, sono soggetti al pagamento del doppio della tassa di cui al comma precedente.

La forza in cavalli delle macchine motrici è desunta dai documenti di bordo.».

— Le navi nazionali che effettuano la pesca oltre gli stretti o che siano adibite esclusivamente al trasporto del pescato di dette navi, sono soggette, al pagamento della tassa di ancoraggio di cui all'art. 1, o di quella ridotta di cui all'art. 2 quando, ritornando nello Stato, compiano nel porto di arrivo operazioni di commercio.

Lo sbarco dei prodotti della pesca, che non abbiano subito trasformazione non è considerato operazione di commercio.».

— Si riporta il testo del comma 119 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 dicembre 2007, n. 300, supplemento ordinario:

«119. A fine di consentire la semplificazione degli adempimenti degli operatori doganali e la riduzione dei costi gestionali a carico dell'Amministrazione finanziaria, è consentito il pagamento o il deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale. A tale fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale, presso la Banca d'Italia, su cui far affluire le relative somme. Le modalità di riversamento all'Erario o agli altri enti beneficiari sono stabilite con successivo decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze.».

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1966, n. 1340:

«Art. 1 *(Ordini di introito e bollette di pagamento)*. — Le tasse di cui ai Titoli I, II (Capo 2°) della legge sono riscosse dai ricevitori della Dogana su presentazione di ordini di introito rilasciati dall'autorità marittima.

Gli ordini di introito devono essere staccati da un bollettario a matrice del modello stabilito, numerato e firmato al sommo di ciascuna pagina a cura della Capitaneria di porto competente. Di qualunque tassa o diritto pagati il ricevitore doganale rilascia ricevuta mediante bolletta di pagamento staccata da apposito registro a matrice.

L'ordine di introito, dopo il rilascio della bolletta di pagamento, viene allegato alla matrice di questo.

La bolletta di pagamento viene presentata alla Capitaneria competente, che dopo averla registrata nel modo di cui al successivo art. 4, la restituice all'interessato.».

— Si riporta il testo del comma 982 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

«982. Per assicurare l'autonomia finanziaria alle autorità portuali nazionali e promuovere l'autofinanziamento delle attività e la razionalizzazione della spesa, anche al fine di finanziare gli interventi di manutenzioni ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, con priorità per quelli previsti nei piani triennali già approvati, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, sono attribuiti a ciascuna autorità portuale, a decorrere dall'anno 2007, per la circoscrizione territoriale di competenza:

a) il gettito della tassa erariale di cui all'art. 2, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni;

b) il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 13 marzo 1974, n. 68, e convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 maggio 1974, n. 115:

«2. In tutti i porti, rade e spiagge dello Stato è dovuta una tassa erariale, sulle merci sbarcate ed imbarcate, in misura non superiore a lire 90 per ogni tonnellata metrica di merce. La frazione di tonnellata superiore ad un milione è considerata come tonnellata intera.».

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 5 giugno 1976, n. 147:

«Art. 1. — 1. Sulle merci sbarcate ed imbarcate nei porti indicati dalle disposizioni di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 961, e successive modificazioni, sono dovute le tasse portuali di cui al capo III, titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni. La misura delle anzidette tasse portuali non potrà eccedere, in alcun caso, il limite massimo di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 117, e sarà determinata per ciascuno dei porti interessati con le stesse procedure e con i medesimi criteri di cui al terzo comma dell'art. 2 del predetto decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47.

2. I proventi delle tasse di cui al precedente comma saranno devoluti per i due terzi agli enti indicati dalla legge 9 ottobre 1967, n. 961, e successive modificazioni, per l'assolvimento dei propri compiti, e per un terzo allo Stato.».

— Con riguardo al comma 119 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si veda la nota all'art. 1.

— Con riguardo all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1966, n. 1340, si veda la nota alle premesse.

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153:

«3. Sono esenti dalla tassa erariale e da quella portuale di cui al primo, secondo e quarto comma dell'art. 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni, tutte le merci caricate sui carri ferroviari e sui veicoli che accedono alle navi traghetto adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali, nonché le merci contenute nei contenitori caricati su navi portacontenitori ugualmente adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali.».

Note all'art. 3:

— Con riguardo al comma 982 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si veda la nota all'art. 1.

— Si riporta il testo del comma 986 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

«986. Le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 982, nonché quelle di cui al comma 985, si interpretano nel senso che le navi che compiono operazioni commerciali e le merci imbarcate e sbarcate nell'ambito di porti, rade o spiagge dello Stato, in zone o presso strutture di ormeggio, quali banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzati, sono soggette alla tassa di ancoraggio e alle tasse sulle merci.».
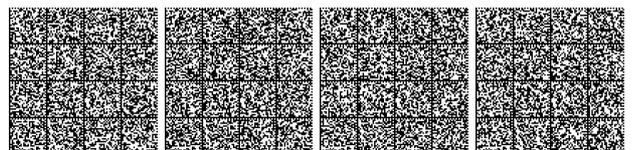
— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153:

«Art. 2. — 1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art. 5, decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.

2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1° luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo.

3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.

4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , nonché dell'art. 12, decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27, legge 25 agosto 1982, n. 604.

6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 , di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

6-*bis*. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri.

7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi.

8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

8-*bis*. Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante.

9. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a lire 2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo. L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 . L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.

10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente e inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.

11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

12. I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

12-*bis*. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni.

13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente articolo è valutato in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

14. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Il decreto del Ministro della marina mercantile 5 settembre 1989, n. 339, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 ottobre 1989, n. 237.

— Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 11 aprile 1996, n. 372, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 15 luglio 1996, n. 164.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo della lettera *c)* del comma 989 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

«*c)* adeguamento graduale dell'ammontare delle tasse e dei diritti sulla base del tasso d'inflazione a decorrere dalla data della loro ultima determinazione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;».

— Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 luglio 2007, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 17 agosto 2007, n. 190, supplemento ordinario:

«Art. 16. *(Riordino della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi)*. — 1. Il comma 989 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dai seguenti:

«989. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007 un regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:

a) semplificazione, con accorpamento delle tasse e delle procedure di riscossione;

b) accorpamento della tassa e della sovrattassa di ancoraggio, con attribuzione alle Autorità portuali;

c) adeguamento graduale dell'ammontare delle tasse e dei diritti sulla base del tasso d'inflazione a decorrere dalla data della loro ultima determinazione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

d) abrogazione espressa delle norme ritenute incompatibili.

989-*bis*. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007, un regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere i criteri per l'istituzione delle autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza dei porti, del collegamento con le reti strategiche, del volume dei traffici e della capacità di autofinanziamento.».

— Con riguardo alla legge 6 marzo 1987, n. 110, si veda la nota alle premesse.

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 82:

«Art. 1 *(Soggetti e misure della tassa di ancoraggio)*. 1. Le navi nazionali e le estere equiparate in virtù di trattati alle nazionali, le quali compiono operazioni di commercio in un porto, rada o spiaggia dello Stato, sono soggette al pagamento di una tassa di ancoraggio per ogni tonnellata di stazza nella seguente misura:

a) lire 10 per ogni tonnellata eccedente le prime 50 se hanno una stazza netta non superiore a 200 tonnellate;

b) lire 15 se hanno una stazza netta superiore a 200 e non a 350 tonnellate, ovvero se, avevano una stazza netta superiore a 350 tonnellate, navigano esclusivamente fra i porti dello Stato;

c) lire 80 se hanno una stazza netta superiore a 350 tonnellate e provengono o sono dirette all'estero.

2. La tassa di cui alla lettera *a)* è valevole per un anno, quelle di cui alle lettere *b)* e *c)* per trenta giorni.

3. Le navi possono abbonarsi alla tassa di ancoraggio per il periodo di un anno nei casi di cui alle lettere *b)* e *c)* pagando rispettivamente lire 55 e lire 175 per ogni tonnellata di stazza netta.

4. Le tasse di cui ai precedenti commi decorrono dal giorno dell'approdo.».

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 82:

«Art. 2 *(Tassa di ancoraggio ridotta)*. — 1. Le navi che sbarcano o imbarcano un numero di tonnellate di merci non eccedente il quinto o il decimo delle tonnellate della loro stazza netta hanno la facoltà di pagare rispettivamente la metà od il quarto della tassa di ancoraggio più un diritto fisso di lire 5 per ogni tonnellata di stazza netta.

2. Le navi che sbarcano o imbarcano un numero di tonnellate di merci non eccedente il ventesimo delle tonnellate della loro stazza netta possono pagare un diritto di lire 200 per ogni tonnellata di merce sbarcata o imbarcata.

3. Quando la nave imbarca o sbarca passeggeri ha facoltà di pagare invece della tassa d'ancoraggio un diritto fisso di lire 700 per ogni passeggero imbarcato o sbarcato, indipendentemente dalla tassa ridotta che sia dovuta per le merci imbarcate o sbarcate nei limiti di cui ai due commi precedenti.

4. Le tasse pagate in base a questo articolo sono valevoli soltanto per il porto nel quale le operazioni sono state compiute.».

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 9 febbraio 1963, n. 82:

«Art. 17 *(Navi soggette al pagamento della soprattassa di ancoraggio per le merci collocate in coperta e relativi limiti e condizioni)*. — 1. Le navi di stazza netta superiore a 350 tonnellate provenienti o dirette all'estero, aventi merci in coperta ovvero nelle sovrastrutture la stazza delle quali non sia già compresa nella stazza lorda, sono soggette al pagamento di una soprattassa di ancoraggio nella misura di cui alla lettera *c)* dell'art. 1 in ragione delle tonnellate di stazza corrispondenti allo spazio occupato dalle merci suddette secondo le norme vigenti sulla stazzatura delle navi.».

— Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 9 febbraio 1963, n. 82:

«Art. 18 *(Decorrenza della soprattassa di ancoraggio)*. — 1. La soprattassa di ancoraggio decorre dal giorno in cui la nave avente merci in coperta, al proda ad un porto, ad una rada o spiaggia dello Stato per compiervi operazioni commerciali.

2. Per la nave che imbarca per la prima volta merci in coperta la soprattassa decorre dal giorno in cui ebbe inizio l'imbarco delle merci stesse.».

— Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 9 febbraio 1963, n. 82:

«Art. 19 *(Scadenza della soprattassa di ancoraggio)*. — 1. La soprattassa di ancoraggio non può avere scadenza posteriore a quella della tassa di ancoraggio.».

— Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 9 febbraio 1963, n. 82:

«Art. 27 *(Indicazione delle merci soggette alla tassa di sbarco e relative aliquote)*. — 1. Sulle merci provenienti dall'estero che vengono sbarcate nei porti, rade o spiagge dello Stato per essere destinate alla importazione definitiva o temporanea si applica una tassa di sbarco per ogni tonnellata metrica nella seguente misura:

a) lire 10 per fosfati e assimilati e nitrati escluso il nitrato di soda;

b) lire 20 per i materiali da costruzione muraria;

c) lire 30 per i cereali;

d) lire 65 per le altre merci.».

— Si riporta il testo dell'art. 28 della legge 9 febbraio 1963, n. 82:

«Art. 28 *(Frazioni di tonnellata)*. — Per l'applicazione delle tasse di cui al precedente art. 27 ed ai susseguenti articoli 33, 34 e 35, le frazioni di tonnellata superiori al quintale sono considerate come tonnellata intera; di quelle inferiori non si tiene conto.».

— Si riporta il testo dell'art. 33 della legge 9 febbraio 1963, n. 82:

«Art. 33 *(Tassa sulle merci nei porti di Genova, Venezia e Napoli)*. — 1. Sulle merci, sbarcate, imbarcate e in transito nei porti di Genova, Venezia e Napoli si applica una tassa, per ogni tonnellata metrica nella seguente misura:

A) Merci sbarcate:

lire 7,50, quando trattasi di fosfati e assimilati, e nitrati, escluso il nitrato di soda;

lire 15, quando trattasi di cereali, sabbia, ghiaia e pozzolana, argilla e terre refrattarie, caolino o quarzite non macinati, calce viva e spenta, pietra da cemento e da calce, cementi ed agglomerati cementizi, piastrelle e pietre di pavimentazione, laterizi, pietre da costruzione;

lire 25, quando trattasi di carbone e olii minerali alla rinfusa;

lire 70, quando trattasi di articoli da abbigliamento, cacao, caffè, colofonia e resina, droghe e coloniali, glucosio, gomma in genere, macchine e veicoli, olii minerali in recipienti di qualsiasi specie e capacità, paraffine, prodotti alimentari in conserva, tabacco, tamarindo, thè e trementina;

lire 35, quando trattasi di merci diverse da quelle sopra indicate;

B) Merci imbarcate:

lire 7,50, quando trattasi di fosfati e assimilati e nitrati, escluso il nitrato di soda;

lire 10, quando trattasi di sabbia, ghiaia e pozzolana, argilla e terre refrattarie, caolino e quarzite non macinati, calce viva e spenta pietra da cemento e da calce, cementi ed agglomerati cementizi, piastrelle e pietre da pavimentazione, laterizi, pietre da costruzione; lire 35, quando trattasi di articoli di abbigliamento, cacao, caffè, colofonia e resina, droghe e coloniali, glucosio, gomma in genere, macchine e veicoli, olii minerali in recipienti di qualsiasi specie e capacità, paraffine, prodotti alimentari in conserva, tabacco, tamarindo, thè e trementina;

lire 15, quando trattasi di cereali o di merci diverse da quelle sopra indicate:

C) Merci in transito provenienti e dirette all'estero:

lire 7,50, quando trattasi di fosfati e nitrati, escluso il nitrato di soda;

lire 15, quando trattasi di cereali, carbone ed olii minerali alla rinfusa;

lire 30, quando trattasi di merci diverse da quelle sopra indicate.».

09G0112
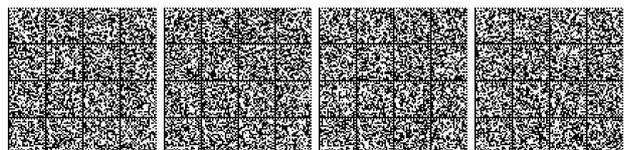
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 2009.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Siculiana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 13 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti in data 13 giugno 2008, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Siculiana (Agrigento) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dott. Enrico Gullotti, dal viceprefetto dott.ssa Chiara Armenia e dal direttore amministrativo contabile dott.ssa Agata Polizzi;

Considerato che la dott.ssa Chiara Armenia non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2009;

Decreta:

La dott.ssa Concetta Caruso - viceprefetto - è nominata componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Siculiana (Agrigento), in sostituzione della dott.ssa Chiara Armenia.

Dato a Roma, addì 10 luglio 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2009
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 7, foglio n. 277

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti in pari data, il Consiglio comunale di Siculiana (Agrigento) è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata nominata la commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dott. Enrico Gullotti, dal viceprefetto dott.ssa Chiara Armenia e dal direttore amministrativo contabile dott.ssa Agata Polizzi.

Considerato che la dott.ssa Chiara Armenia ha comunicato di essere impossibilitata a proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla sostituzione della medesima nella commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina della dott.ssa Concetta Caruso quale componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Siculiana in sostituzione del viceprefetto dott.ssa Chiara Armenia.

Roma, 3 luglio 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A09081

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 luglio 2009.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori della Formenti Seleco S.p.a. (Decreto n. 46454).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 14 maggio 2009, relativo alla società Formenti Seleco S.p.a. per la quale sussistono le condizioni previste dal sopraccitato art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Viste le note delle Regioni Campania, Lombardia e Friuli Venezia Giulia, con le quali, ad integrazione del verbale di accordo del 14 maggio 2009, le predette Regioni si assumono l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori della società Formenti Seleco S.p.a.;

Vista l'istanza di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale presentata dall'azienda Formenti Seleco S.p.a.;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro — a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni — previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Vista la tabella allegata che individua, tra l'altro, sulla base dei dati INPS, l'ammontare medio della contribuzione figurativa e del trattamento CIGS decurtato del 10% per l'ipotesi di prima proroga del trattamento medesimo;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 14 maggio 2009, in favore di un numero massimo di 301 unità lavorative della società Formenti Seleco S.p.a., unità di Lissone (Milano), Pordenone e Sessa Aurunca (Caserta).

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 20 marzo 2009 al 31 dicembre 2009.

A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'Occupazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR - Regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

Il trattamento di CIGS, sulla base dell'allegata tabella, da porsi a carico del Fondo per l'Occupazione è determinato sulla base dei seguenti riferimenti:

CIGS 2009	PRIMA CONCESSIONE (Dall'01.01.2009 al 19.03.2009)	PRIMA PROROGA (-10%) (Dal 20.03.2009 al 31.12.2009)
1) CONTRIBUZIONE FIGURATIVA (valore medio)	€ 747,42	€ 747,42
2) ANF	€ 50,00	€ 50,00
3) SOSTEGNO AL REDDITO	€ 901,95	€ 862,10
4) SOSTEGNO AL REDDITO (70%)	€ 631,37	€ 603,47
VALORE MEDIO MENSILE PER OGNI LAVORATORE A CARICO DEL FONDO PER L'OCCUPAZIONE (1+2+4)	€ 1.428,79	€ 1.400,89

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'Occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 5.090.132,74.

Pagamento diretto: SI.

Matricola INPS unità di Lissone (Milano): 4914992567.

Matricola INPS unità di Pordenone: 9302234351.

Matricola INPS unità di Sessa Aurunca (Caserta): 2000299231.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo per l'Occupazione, pari ad euro 5.090.132,74, graverà sullo stanziamento di cui dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

09A09077

DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Marta Aida Revuelta Alonso, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 30 settembre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Marta Aida Revuelta Alonso nata a Madrid (Spagna) il giorno 16 novembre 1979, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Licenciada en farmacia» rilasciato in data 1^{0} ottobre 2002 dalla Universidad Complutense de Madrid - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Licenciada en farmacia» rilasciato dalla Universidad Complutense de Madrid - Spagna, in data 1° ottobre 2002 alla sig.ra Marta Aida Revuelta Alonso, nata a Madrid (Spagna) il giorno 16 novembre 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2.

La sig.ra Marta Aida Revuelta Alonso è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A09092
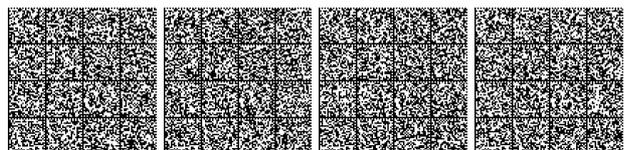
DECRETO 9 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Barbara Innitzer Felscher, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 18 febbraio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Barbara Innitzer Felscher nata a Vienna (Austria) il giorno 16 ottobre 1957, di cittadinanza austriaca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Doctor medicinae universae» rilasciato in data 8 luglio 1982 dalla Università di Vienna - Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Acceratata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Doctor medicinae universae» rilasciato dalla Università di Vienna - Austria, in data 8 luglio 1982 alla sig.ra Barbara Innitzer Felscher, nata a Vienna (Austria) il giorno 16 ottobre 1957, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Barbara Innitzer Felscher è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 9 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A09078

DECRETO 15 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Vargas Seva Javier, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Vargas Seva Javier, cittadino spagnolo, chiede il riconoscimento del titolo di «Diplomado en Fùrioterapia» conseguito in Spagna presso la «CEU - Universidad San Pablo» di Madrid (Spagna) in data 2008, al fine dell'esercizio in Italia, dell'attività professionale di fisioterapista;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dal «Fisioterapista»;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Diplomado en Fisioterapia» conseguito in Spagna nell'anno 2008 presso la «CEU – Universidad San Pablo» di Madrid (Spagna) dal sig. Vargas Seva Javier nato a Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) (Spagna) il giorno 17 aprile 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A09085

DECRETO 15 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Bogdan Zima, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza con la quale il sig. Bogdan Zima, cittadino polacco, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Technik fizjoterapii» conseguito nell'anno 1989 presso la «Medycznym studium Zawodowym - Wydzial Fizjoterapii» con sede a lwonicz Zdroj (Polonia), al fine dell'esercizio in Italia della professione di «Fisioterapista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il parere espresso dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 10 marzo 2005, il quale afferma che il riconoscimento del titolo di «Technik fizjoterapii» conseguito in Polonia è subordinato, a scelta del richiedente, ai superamento di una misura compensativa, come previsto dall'art. 6 del decreto legislativo n. 319 del 2 maggio 1994, consistente in un tirocinio di adattamento della durata di 800 ore;

Vista la nota prot. n. DGRUPS/IV//23048 del 26 luglio 2007 con la quale questa Amministrazione comunicava al sig Bogdan Zima che il riconoscimento del titolo di «Technik fizjoterapii» è subordinato, in analogia ad un titolo identico per il quale si è già provveduto nella Conferenza dei servizi del 10 marzo 2005, alla frequenza di un tirocinio di adattamento della durata di 800 ore, da svolgersi in ambito neurologico pediatrico, ortopedico e neurologico o, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale teorico-pratica che accerti la conoscenza delle materie: neurologia, ortopedia pediatrica e riabilitazione respiratoria;

Vista la nota in data 15 settembre 2007 con la quale il sunnominato sig. Bogdan Zima ha comunicato di optare per il periodo di tirocinio;

Vista la relazione in data 11 maggio 2009 con la quale il Presidente del corso di laurea in fisioterapia dell'Università degli studi dell'Insubria ed il Coordinatore del corso, al termine del periodo di formazione, hanno attestato, con giudizio positivo, la frequenza del tirocinio da parte del sig. Bogdan Zima;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Technik fizjoterapii», conseguito nell'anno 1989 presso il «Medycznym studium Zawodowym – Wydzial Fizjoterapii» con sede a lwonicz Zdroj (Polonia) dal sig. Borgdan Zima, nato a Dukla (Polonia) il 9 giugno 1962, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A09086

DECRETO 15 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Patricia Maria Feijo Corbellini, del titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in
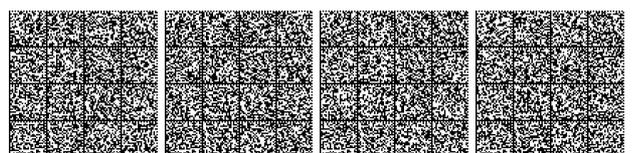
Italia, da parte dei cittadini non comunitari. delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista la domanda con la quale la sig. ra Patricia Maria Feijo Corbellini ha chiesto il riconoscimento del titolo «Bacharel em Fisioterapia» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo «Bacharel em Fisioterapia» conseguito nell'anno 2004 dalla «Centro Universitario Feevale» con sede a Novo Hamburgo (Brasile), alla sig. ra Patricia Maria Feijo Corbellini, nata a Porto Alegre (Brasile) il 12 settembre 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994).

2. La sig. ra Patricia Maria Feijo Corbellini è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di fisioterapista nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A09087

DECRETO 15 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Elena Catalina Sofrone, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Elena Catalina Sofrone, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Asistent Balneofizioterapie» conseguito nell'anno 1998 presso la (Scola Postliceala Sanitara de Stat «Grigore Ghica Voda») con sede a Iasi (Romania), al fine dell'esercizio in Italia della professione di «Fisioterapista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il parere espresso dalla Conferenza dei servizi nella seduta del 12 febbraio 2008, il quale afferma che il riconoscimento del titolo di «Asistent Balneofizioterapie» conseguito in Romania è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una misura compensativa, come previsto dall'art. 22 del decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, consistente in un tirocinio di adattamento della durata di 12 mesi (60 C.F.U.);

Vista la nota prot. n. DGRUPS/IV/1246 del 24 giugno 2008 con la quale questa Amministrazione comunicava alla sig.ra Elena Catalina Sofrone che il riconoscimento del titolo di «Asistent Balneofizioterapie» è subordinato, in analogia ad un titolo identico per il quale si è già provveduto nella Conferenza dei servizi del 12 febbraio 2008, alla frequenza di un tirocinio di adattamento della durata di 12 mesi (60 CFU), da svolgersi in ambito neurologico, ortopedico e della riabilitazione cardiorespiratoria o, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale teorico-pratica che accerti la conoscenza delle materie: neurologia , ortopedia e riabilitazione cardiorespiratoria;

Vista la relazione in data 6 luglio 2009 del coordinatore responsabile di riabilitazione extra-ospedaliera dell'I.R.C.C.S. Santa Lucia di Roma, il quale, al termine del periodo di formazione, ha attestato la frequenza nonché l'idoneità alla professione della sig.ra Elena Catalina Sofrone;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
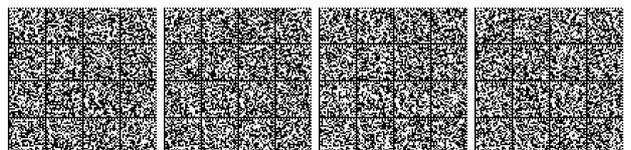
Decreta:

Il titolo «Asistent Balneofizioterapie», conseguito nell'anno 1998 presso la «Scola Postliceala Sanitara de Stat «Grigore Ghica Voda» con sede a Iasi (Romania) dalla sig.ra Elena Catalina Sofrone nata a Iasi (Romania) il 18 ottobre 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A09088

DECRETO 17 luglio 2009.

Destinazione delle risorse per i lavoratori delle regioni Lombardia e Piemonte, coinvolti nei processi di riorganizzazione del sistema aeroportuale di Malpensa. (Decreto n. 46452).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 21-*quater*, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31, che estende la possibilità di intervenire con gli ammortizzatori sociali in deroga nelle aree territoriali colpite dai processi di riorganizzazione derivanti da nuovi assetti del sistema aeroportuale che abbiano comportato una crisi occupazionale che coinvolge un numero di unità lavorative superiore a 3000, nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 10 giugno 2008, che ha recepito i protocolli di intesa e gli accordi regionali stipulati per la gestione della «crisi Malpensa» delle regioni Lombardia e Piemonte ed ha disposto che le risorse finanziarie individuate dall'art. 21-*quater*, commi 1 e 2 , del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, vengano destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei lavoratori delle regioni Lombardia e Piemonte coinvolti nelle situazioni di crisi derivanti da processi di riorganizzazione del sistema aeroportuale di Malpensa;

Visto il decreto del 25 luglio 2008, n. 43979, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale, in attuazione dell'accordo di cui al capoverso precedente, sono state destinate, per l'anno 2008, risorse finanziarie, pari a 40 milioni di euro, al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei sopra indicati lavoratori delle regioni Lombardia e Piemonte;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 25 marzo 2009, con il quale è stato disposto che le risorse finanziarie individuate dall'art. 21-*quater*, commi 1 e 2 , del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, per l'anno 2009, vengano destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei lavoratori delle regioni Lombardia e Piemonte coinvolti nelle situazioni di crisi derivanti da processi di riorganizzazione del sistema aeroportuale di Malpensa;

Considerata la necessità di garantire la prosecuzione, nell'anno 2009, degli interventi di sostegno al reddito già riconosciuti nell'anno 2008 a favore dei lavoratori sopra individuati;

Ritenuto pertanto di attribuire alle regioni Lombardia e Piemonte, le risorse finanziarie per la prosecuzione degli interventi sopra indicati di sostegno al reddito nell'anno 2009, a valere sulle risorse finanziarie di cui al citato art. 21-*quater*, commi 1 e 2, della legge n. 31/2008;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dall'art. 21-*quater*, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono destinate risorse finanziarie, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2009, al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei lavoratori delle regioni Lombardia e Piemonte coinvolti nelle situazioni di crisi derivanti da processi di riorganizzazione del sistema aeroportuale di Malpensa, sulla base degli accordi regionali citati nelle premesse.

Art. 2.

Il riparto delle risorse verrà concordato dalle due regioni interessate sulla base delle rispettive esigenze e fermo restando il tetto massimo di spesa individuato dalle disposizioni di legge di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, i requisiti di accesso e le procedure per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga verranno definiti con successivi accordi territoriali da stipulare fra parti istituzionali e sociali interessate.

Art. 4.

Le modalità di erogazione delle risorse di cui al precedente art. 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2009, sono specificate nell'accordo governativo siglato in data 25 marzo 2009, ai sensi dell'art. 21-*quater*, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 5.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 4, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le regioni e Italia Lavoro sono tenuti a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

09A09076

DECRETO 20 luglio 2009.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS di Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ASCOLI PICENO

Visto il proprio decreto n. 5/2006 del 7 giugno 2006 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale INPS di Ascoli Piceno;

Vista la nota pervenuta in data 17 luglio 2009 della Unione italiana del lavoro (U.G.L.) con la quale si segnala in sostituzione del sig. Stefano Cannelli, dichiarato decaduto dal Comitato provinciape INPS, già componente del suddetto Comitato in rappresentanza dei lavoratori, il sig. Francesco Armandi;

Decreta:

Il sig. Francesco Armandi, è nominato rappresentante dei lavoratori del Comitato provinciale INPS di Ascoli Piceno, in sostituzione del sig. Stefano Cannelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ascoli Piceno, 20 luglio 2009

Il direttore provinciale: NATALI

09A09387

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 luglio 2009.

Modifica al decreto 19 maggio 2008 di riconoscimento dell'Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti per la promozione e per la regolazione del mercato come organismo notificato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante «Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2007, supplemento ordinario n. 73/L, di seguito indicato come decreto legislativo n. 22;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 2008 di riconoscimento dell'Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti per la promozione e per la regolazione del mercato come organismo notificato ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 2008;

Vista l'istanza del 18 febbraio 2009 con la quale l'Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti per la promozione e per la regolazione del mercato, ha richiesto di poter espletare i compiti relativi ai moduli di valutazione della conformità anche sui contatori dell'acqua con portata di sovraccarico Q_4 fino a 2000 m^3/h;

Preso atto della proposta favorevole del responsabile del procedimento circa l'accoglimento della domanda della precitata Azienda Speciale;

Decreta:

Art. 1.

1. La portata di sovraccarico Q_4 dei contatori dell'acqua, di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale 19 maggio 2008 citato nelle premesse, sui quali l'organismo notificato può effettuare la valutazione della conformità è elevata da 30 m^3/h a 2000 m^3/h.

Art. 2.

1. Rimangono invariati tutti gli altri adempimenti previsti dal decreto ministeriale 19 maggio 2008, citato nelle premesse, a cui l'Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti per la promozione e per la regolazione del mercato deve attenersi.

Art. 3.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A09392

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 luglio 2009.

Designazione della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Roma quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 11 gennaio 2008 relativo alla designazione della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Roma, quale autorità pubblica ad effettuare i controlli sulla denominazione «Abbacchio Romano» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 6 novembre 2003;

Visto il decreto 5 giugno 2008 concernente la modifica del decreto 6 novembre 2003, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Abbacchio Romano»;

Visto il Regolamento (CE) n. 507/2009 della Commissione del 15 giugno 2009 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano»;

Considerato che la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Roma, ha adeguato il piano già predisposto per il controllo della denominazione «Abbacchio Romano» apportando le modifiche rese necessarie dalla registrazione a livello europeo come indicazione geografica protetta mediante il già citato Regolamento (CE) n. 507/2009 del 15 giugno 2009;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa con decreto dell'11 gennaio 2008, alla Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Roma, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta transitoriamente a livello nazionale «Abbacchio Romano» è da considerarsi riferita alla indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano», registrata in ambito europeo con regolamento (CE) 507/2009 del 15 giugno 2009.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreta.

Alla scadenza del terzo anno, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Roma o propone un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Roma è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A09089

DECRETO 16 luglio 2009.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Pistacchio Verde di Bronte» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 4 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 76 del 31 marzo 2005 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Pistacchio Verde di Bronte» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Visto l'art. 10, del decreto 21 maggio 2007, relativo alla procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerato che la protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Pistacchio Verde di Bronte» con decreto 4 marzo 2005 è decaduta ai sensi dell'art. 10, comma 4 del citato decreto 21 maggio 2007;

Considerato che con istanza dell'8 luglio 2009 l'Associazione tra Produttori di Frutta Secca della Sicilia Orientale «Le Sciare», con sede in Bronte (Catania), via Matrice n. 15, ha chiesto nuovamente la protezione a titolo transitorio della denominazione «Pistacchio Verde di Bronte», ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Vista la nota del 10 marzo 2009 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha trasmesso la documentazione relativa alla domanda di registrazione della denominazione «Pistacchio Verde di Bronte» modificata in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento dell'istanza avanzata dall'Associazione tra Produttori di Frutta Secca della Sicilia Orientale «Le Sciare», con sede in Bronte (Catania), via Matrice n. 15, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Pistacchio Verde di Bronte», secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Pistacchio Verde di Bronte».

Art. 2.

La denominazione «Pistacchio Verde di Bronte» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Pistacchio Verde di Bronte», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

2. La protezione transitoria decadrà qualora entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, non sarà approvato il relativo piano dei controlli, così come previsto dal comma 2, dell'art. 10 del decreto 21 maggio 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A09079

DECRETO 16 luglio 2009.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Prosciutto Amatriciano» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto l'art. 10, comma 2 del decreto 21 maggio 2007, relativo alla procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la domanda presentata dall'Associazione per la promozione del riconoscimento I.G.P. del Prosciutto Amatriciano, con sede in Cittaducale (RI), via Caporio n. 3, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Prosciutto Amatriciano, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 9780 del 25 giugno 2009 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione per la promozione del riconoscimento I.G.P. del Prosciutto Amatriciano, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza di riconoscimento della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'articolo l'art. 5, comma 6, del citato Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Prosciutto Amatriciano, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione per la promozione del riconoscimento I.G.P. del Prosciutto Amatriciano, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Prosciutto Amatriciano, secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Prosciutto Amatriciano.

Art. 2.

La denominazione Prosciutto Amatriciano è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Prosciutto Amatriciano, come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

La protezione transitoria decadrà qualora entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, non sarà approvato il relativo piano dei controlli, così come previsto dal comma 2, dell'art. 10 del decreto 21 maggio 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A09080

DECRETO 16 luglio 2009.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Brovada» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto l'art. 10, comma 2 del decreto 21 maggio 2007, relativo alla procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la domanda presentata dall'Associazione per la valorizzazione del prodotto tradizionale del Friuli Venezia Giulia «Brovada», con sede in Udine, via Morpurgo n. 34, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Brovada, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 10842 del 13 luglio 2009 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione per la valorizzazione del prodotto tradizionale del Friuli Venezia Giulia «Brovada», ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all' eventuale mancato accoglimento della citata istanza di riconoscimento della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Brovada, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione per la valorizzazione del prodotto tradizionale del Friuli Venezia Giulia «Brovada», assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Brovada, secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricolegov.it.;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Brovada.

Art. 2.

La denominazione Brovada è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinate di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.polìticheagricole.gov.it.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Brovada, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

2. La protezione transitoria decadrà qualora entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, non sarà approvato il relativo piano dei controlli, così come previsto dal comma 2, dell'art. 10 del decreto 21 maggio 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A09082

DECRETO 16 luglio 2009.

Modifica del decreto 11 settembre 2000, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Montasio» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 11 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 219 del 19 settembre 2000 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Montasio» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996;

Visto il decreto 11 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 245 del 20 ottobre 2006 che riserva la protezione nazionale a titolo transitorio accordata con il suddetto decreto dell'11 settembre 2000, al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 10 marzo 2006, numero di protocollo 61759;
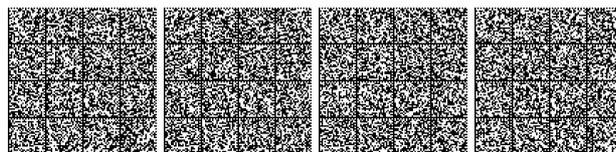
Vista la nota del 6 luglio 2009, numero di protocollo 10297, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso la documentazione relativa alla domanda di approvazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Montasio» modificata in accoglimento delle richieste della Commissione UE che annulla e sostituisce quella precedentemente trasmessa con la nota del 10 marzo 2006, numero di protocollo 61759;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 11 settembre 2000 alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Montasio» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A09083

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DELIBERAZIONE 20 luglio 2009.

Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta rifiuti.

IL COMITATO NAZIONALE
DELL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché allo smaltimento dei rifiuti, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996, modificato con decreto 23 aprile 1999, recante modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attività di trasporto dei rifiuti;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, di attuazione dell'art. 183, comma 1, lettera *cc)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in prosieguo denominati centri di raccolta;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4, del predetto decreto 8 aprile 2008, il quale dispone che il soggetto che gestisce il centro di raccolta sia iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» di cui all'art. 8 del decreto 28 aprile 1998, n. 406;

Visto altresì, l'art. 2, comma 5, del medesimo decreto 8 aprile 2008, il quale prevede che il Comitato nazionale dell'albo gestori ambientali stabilisca con propria delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, i criteri, le modalità e i termini per la dimostrazione della idoneità tecnica e della capacità finanziaria per l'iscrizione all'Albo dei soggetti che gestiscono i centri di raccolta;

Vista la propria deliberazione 29 luglio 2008, prot. n. 02/CN/ALBO, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 3 settembre 2008;

Considerato che l'ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. GAB - 2008 - 16947 del 4 novembre 2008, ha reso noto che il decreto 8 aprile 2008, al momento della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 aprile 2008 non poteva produrre effetti in quanto era privo dei necessari riscontri da parte degli organi di controllo (visto dell'UCB acquisito in data 27 luglio 2008 - registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2008);

Considerato che con la medesima nota il predetto ufficio legislativo ha precisato che l'inefficacia del decreto 8 aprile 2008, sussistendo al momento dell'adozione della deliberazione del 29 luglio 2008, si è riverberata sulla deliberazione stessa e, pertanto, ha invitato il Comitato nazionale a volerne formalizzare il ritiro in autotutela;

Considerato, altresì, che con successiva nota prot. n. GAB - 2008 - 18806 del 20 novembre 2008, l'ufficio legislativo ha comunicato l'avvio del lavoro di revisione del decreto 8 aprile 2008 e, pertanto, allo scopo di evitare il potenziale effetto di disorientamento nei destinatari del deliberato, ha invitato il Comitato nazionale a voler attendere l'emanazione della nuova disciplina ai fini degli adempimenti di cui al comma 5 dell'art. 2 del decreto medesimo;

Vista la propria deliberazione 25 novembre 2008 prot. n. 03/CN/ALBO, di revoca della deliberazione del 29 luglio 2008;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 maggio 2009, recante modifica del decreto 8 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 18 luglio 2009;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 4, del predetto decreto 13 maggio 2009, il quale dispone che i centri di raccolta che sono operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali si devono conformare alle disposizioni del decreto medesimo entro il termine di sei mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e, pertanto, entro lo stesso termine i gestori di tali centri devono essere iscritti all'albo;

Ritenuto di fissare i requisiti minimi dei soggetti iscritti al registro delle imprese e al repertorio economico amministrativo (REA), in prosieguo denominati soggetti, che intendono iscriversi all'albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta;

Considerato opportuno precisare che la presente deliberazione intende individuare i requisiti minimi per l'iscrizione, salvo in ogni caso l'obbligo di disporre della più ampia dotazione di mezzi e di personale che in sede operativa risulti effettivamente necessaria per lo svolgimento dei servizi;

Ritenuto di adottare disposizioni transitorie in ordine alle modalità e ai termini per l'iscrizione dei soggetti gestori dei centri di raccolta di cui all'art. 2, comma 7, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, come sostituito dall'art. 1, comma 4, del decreto 13 maggio 2009;

Delibera:

Art. 1.

Requisiti per l'iscrizione

1. I soggetti che intendono iscriversi all'albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta devono:

a) essere iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo (REA);

b) dimostrare la dotazione minima di personale addetto individuata nell'allegato 1;

c) dimostrare la qualificazione e l'addestramento del personale addetto secondo le modalità di cui all'allegato 2;

d) nominare almeno un responsabile tecnico munito dei requisiti stabiliti per la categoria 1 dalla deliberazione del Comitato nazionale 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/ALBO;

e) dimostrare il requisito di capacità finanziaria con gli importi individuati nell'allegato 3. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all'art. 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese che esercitano attività bancaria secondo lo schema riportato nell'allegato 4.

2. I soggetti già iscritti nella categoria 1 che intendono integrare l'iscrizione nella categoria stessa per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta dimostrano i requisiti di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* ed *e)*.

Art. 2.

Garanzie finanziarie

1. L'iscrizione di cui all'art. 1 è subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996, modificato con decreto 23 aprile 1999, per la categoria «raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati».

2. I soggetti già iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 1 non sono tenuti alla prestazione di ulteriori garanzie finanziarie a condizione che l'attività di gestione dei centri di raccolta non comporti variazione della classe d'iscrizione.

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. I gestori dei centri di raccolta di cui al comma 7 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, come sostituito dal comma 4 dell'art. 1 del decreto 13 maggio 2009, possono soddisfare il requisito della formazione degli addetti di cui all'allegato 2, punto 1.1, entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda d'iscrizione o della domanda d'integrazione dell'iscrizione.

2. I soggetti di cui al comma 1 che gestiscono esclusivamente i centri di raccolta possono soddisfare il requisito di cui all'art. 1, lettera *d)*, entro tre anni dalla data d'iscrizione. Nelle more, l'incarico di responsabile tecnico è assunto dal legale rappresentante del soggetto interessato anche in assenza dei requisiti previsti.

3. Ai fini della dimostrazione dello svolgimento dell'attività e dell'attribuzione della classe d'iscrizione, i soggetti di cui al comma 1 allegano alla domanda d'iscrizione o alla domanda di integrazione dell'iscrizione una dichiarazione dell'ente territoriale competente dalla quale risulti la data e la durata dell'affidamento del centro o dei centri di raccolta gestiti, nonché la popolazione servita dagli stessi. In alternativa a detta documentazione, è allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'interessato ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, secondo lo schema riportato nell'allegato 5.

4. I soggetti che hanno presentato domanda d'iscrizione o domanda d'integrazione dell'iscrizione nella categoria 1 per la gestione dei centri di raccolta ai sensi della deliberazione 29 luglio 2008, che intendono confermare le domande stesse, presentano apposita dichiarazione in carta libera alla sezione regionale competente secondo il modello di cui all'allegato 6.

Roma, 20 luglio 2009

Il presidente: ONORI

Il segretario: SILVESTRI

Allegato 1

DOTAZIONI MINIME ADDETTI						
	CLASSE F	**CLASSE E**	**CLASSE D**	**CLASSE C**	**CLASSE B**	**CLASSE A**
	< a 5.000 abitanti	< a 20.000 e >o = a 5.000 ab.	< a 50.000 e >o = a 20.000 ab.	< a 100.000 e >o = a 50.000 ab.	< a 500.000 e >o = a 100.000 ab.	> o = a 500.000 abitanti
Addetti	**1**	**1**	**2**	**3**	**8**	**13**

Allegato 2

1. Qualificazione degli addetti
La formazione e l'addestramento del personale addetto ai centri di raccolta sono garantiti e attestati dal responsabile tecnico.
Il requisito della avvenuta formazione deve sussistere al momento della presentazione della domanda d'iscrizione e della domanda di integrazione dell'iscrizione nella categoria 1 per la gestione dei centri di raccolta e deve essere aggiornato nei novanta giorni precedenti la data di presentazione della domanda di revisione dell'iscrizione.
La formazione è inoltre effettuata almeno nei casi di:

a) nuove assunzioni;
b) assegnazione al centro di raccolta di addetti già impiegati presso l'impresa in altre mansioni;
c) applicazione di metodologie operative o acquisizione di tecnologie diverse da quelle precedentemente in uso nel centro di raccolta.

All'assunzione della gestione dei centri di raccolta, nonché al verificarsi delle condizioni di cui al precedente paragrafo sono effettuate sessioni di informazione e addestramento degli addetti riguardanti le disposizioni in materia sanitaria e di sicurezza sul lavoro, nonché le prassi e le procedure applicate presso il centro di raccolta, con particolare riferimento ai requisiti tecnico gestionali stabiliti all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, e successive modifiche.

1.1 Formazione
Sono tenuti, a carico del soggetto richiedente l'iscrizione, corsi di formazione degli addetti secondo le seguenti modalità:

- contenuti dei corsi di formazione:
  1. Cenni sulla normativa in materia di gestione dei rifiuti, di sicurezza sul lavoro e di circolazione dei veicoli
  2. Le responsabilità nella gestione dei rifiuti.
  3. Classificazione dei rifiuti ed elenco europeo dei rifiuti.
  4. Formulario di identificazione, registro di carico e scarico e dichiarazione MUD. Il bilancio di massa dei rifiuti.
  5. L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.
  6. Tecniche di deposito, recupero e smaltimento dei rifiuti.
  7. I requisiti tecnico gestionali dei centri di raccolta stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, e successive modifiche.
  8. Compiti dell'addetto al centro di raccolta e rapporti con l'utenza.
  9. Igiene e sicurezza, procedure di emergenza in caso di incidente.
  10. Pratiche di disinfestazione.
- i corsi di formazione sono tenuti dal responsabile tecnico o da docenti in possesso della qualificazione di cui all'articolo 2 della deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/ALBO.
- i corsi hanno una durata minima di 16 ore e sono ritenuti validi a seguito della frequenza da parte degli addetti di almeno il 75% delle ore previste.
- ogni ora di insegnamento deve avere la durata effettiva di almeno 45 minuti.
- nell'arco della stessa giornata non devono essere svolte più di 8 ore di insegnamento.
- ai partecipanti viene consegnato il materiale didattico e informativo.

2. Attestazioni
Le attività di formazione e addestramento sono attestate dal responsabile tecnico utilizzando i modelli di cui all'allegato 2a e 2b. Tali modelli, debitamente compilati e sottoscritti, sono conservati presso la sede legale o presso la sede operativa del soggetto richiedente o iscritto.
Alla domanda d'iscrizione, alla domanda di revisione dell'iscrizione e alla domanda di integrazione dell'iscrizione nella categoria 1 per la gestione dei centri di raccolta è allegata dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, attestante l'avvenuta formazione. A tal fine è utilizzato il modello di cui all'allegato 2c.
L'attestazione d'idoneità rilasciata a seguito della frequenza al modulo di base dei corsi di formazione per responsabili tecnici di cui alla deliberazione del Comitato nazionale 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/ALBO, sostituisce la partecipazione ai corsi di formazione di cui al punto 1.1 .

Allegato 2a

Impresa/ditta/.... : ____
Docente: ____
Materia: ____

 Cenni sulla normativa in materia di gestione dei rifiuti, di sicurezza sul lavoro e di circolazione dei veicoli
 Le responsabilità nella gestione dei rifiuti
 Classificazione dei rifiuti ed elenco europeo dei rifiuti
 Formulario di identificazione, registro di carico e scarico e dichiarazione MUD. Il bilancio di massa dei rifiuti.
 L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali
 Tecniche di deposito, recupero e smaltimento dei rifiuti
 I requisiti tecnico gestionali dei centri di raccolta stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, e successive modifiche
 Compiti dell'addetto al centro di raccolta e rapporti con l'utenza
 Igiene e sicurezza, procedure di emergenza in caso di incidente
 Pratiche di disinfestazione

Ore effettuate: ……………. dalle ore ……..….. alle ore ………... del ………………..….. (gg/mm/aa)

Note: ……………………………………………………………………………………………………….

n.	Nome e cognome del partecipante	Firma (1)	Presenza (2)

Firma del docente

………………………………………………………

Firma del Responsabile Tecnico

………...

Luogo e data
………………………….

(1) La firma è relativa all'effettiva presenza del partecipante alla lezione e vale anche come presa in consegna del materiale didattico.
(2) Il docente e il responsabile tecnico devono indicare le ore di presenza di ciascun partecipante.

Allegato 2b

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni)

Il sottoscritto* ______________________*Responsabile Tecnico *dell'impresa/ditta/... _______________, nato a _____________________ il ___/___/_____ e residente a __________________________ in via/piazza ____________________________ n. ______ di cittadinanza __________________ consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e succ. mod. e integ., nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del decreto stesso*

D I C H I A R A

di aver effettuato nei giorni ________sessioni di informazione e addestramento come previsto dalla deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 20 luglio 2009, prot. n.02/CN/ALBO, del sottoelencato personale addetto al centro di raccolta ubicato in …………..:

cognome…….nome…………nato il……… in occasione di [1]*:* [1] [2] [3] [4]

cognome…….nome…………nato il……… in occasione di [1]*:* [1] [2] [3] [4]

cognome…….nome…………nato il……… in occasione di [1]*:* [1] [2] [3] [4]

con le seguenti modalità……………………………………………………………………………………………………

……

……

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data ***Il dichiarante***

_________________________________ _________________________________

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

***Documento* ____ *n.* ___________________________**

***rilasciato il* _____/_____/_____ *da* ____**

[1] [1] assunzione della gestione del centro di raccolta; [2] nuove assunzioni di personale; [3] assegnazione al centro di raccolta di addetti impiegati presso l'impresa in altre mansioni; [4] applicazione di metodologie operative o acquisizione di tecnologie diverse da quelle precedentemente in uso nel centro di raccolta
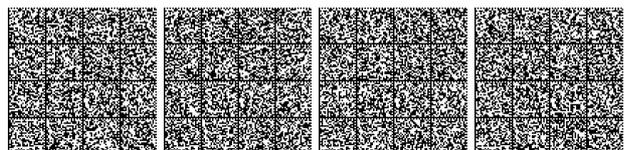
Allegato 2c

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni)

Il sottoscritto _______________________Responsabile Tecnico *dell'impresa/ditta/... _______________, nato a ______________________ il ___/___/_____ e residente a __________________________ in via/piazza _______________________________ n. ______ di cittadinanza __________________ consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e succ. mod. e integ., nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del decreto stesso*

D I C H I A R A

- *di aver provveduto a effettuare i corsi di formazione agli addetti ai centri di raccolta secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato 2 della deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 20 luglio 2009, prot. n.02/CN/ALBO.*
- *che sono stati compilati e sottoscritti i relativi registri in conformità al modello di cui all'allegato 2a della suddetta deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo e che gli stessi sono conservati presso la sede legale/sede operativa dell'impresa/ ditta/ ... per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo.*

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data ***Il dichiarante***

____________________________________ ______________________________

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Documento _______________________________________ n. ___________________________

rilasciato il _____/_____/_____ da ____

Allegato 3

IMPORTI CAPACITA' FINANZIARIA						
	CLASSE F	**CLASSE E**	**CLASSE D**	**CLASSE C**	**CLASSE B**	**CLASSE A**
	< a 5.000 abitanti	< a 20.000 e >o = a 5.000 ab.	< a 50.000 e >o = a 20.000 ab.	< a 100.000 e >o = a 50.000 ab.	< a 500.000 e >o = a 100.000 ab.	> o = a 500.000 abitanti
Euro	**36.300**	**36.300**	**72.600**	**108.900**	**290.400**	**471.900**
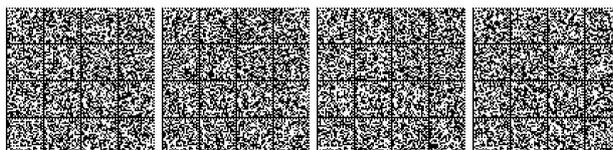
Allegato 4

A T T E S T A Z I O N E

A RICHIESTA DELL'INTERESSATO SI ATTESTA CHE QUESTO **ISTITUTO** O **SOCIETA'** HA CONCESSO AL SIG. ………………………………………………... NELLA FORMA TECNICA DI …………………………...………………………… UN AFFIDAMENTO DI EURO………………………………………………

Allegato 5

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni)

Il sottoscritto* ____*legale rappresentante/titolare *dell'impresa/ditta/... ______________________________, nato a ______________________ il ___/___/_____ , residente a ___________________________ in via/piazza _______________________________ n. ______ di cittadinanza __________________ consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e succ. mod. e integ., nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del decreto stesso*

DICHIARA

di gestire i sottoelencati centri di raccolta di rifiuti urbani e assimilati raccolti in modo differenziato di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, come sostituito dall'articolo 1, comma 4, del decreto 13 maggio 2009:

1. Centro di raccolta ……………………………………………… localizzato in ……………………………………………….

Via/piazza …………………………………………………………………….. n……………………. CAP ………………….

Popolazione servita ……………………… relativa ai comuni di ………………………………………………………………

Affidato da ……………………………………………………………… dal………………… al ……………………………….

Provvedimento prot. n. ……………………………………………………….. del ………………………………………………….

2. Centro di raccolta ……………………………………………… localizzato in ……………………………………………….

Via/piazza …………………………………………………………………….. n……………………. CAP ………………….

Popolazione servita…………relativa ai comuni di …………………………………………………………………………….

Affidato da ……………………………………………………………… dal………………… al ……………………………….

Provvedimento prot. n. ……………………………………………………….. del ………………………………………………….

2. Centro di raccolta ……………………………………………… localizzato in ……………………………………………….

Via/piazza …………………………………………………………………….. n……………………. CAP ………………….

Popolazione servita…………relativa ai comuni di …………………………………………………………………………….

Affidato da ……………………………………………………………… dal………………… al ……………………………….

Provvedimento prot. n. ……………………………………………………….. del ………………………………………………….

DICHIARA altresì

di essere già iscritto all'Albo con il n. ...... nella categoria 1, classe ……. ;

la popolazione effettivamente servita con l'attività di raccolta e trasporto di cui alla categoria 1, classe ……… è di …………… abitanti . *

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data	***Il dichiarante***
___________________________________	______________________________________

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Documento ____ n. ____________________________
rilasciato il _____/_____/_____ da ____

---

* *Indicare la popolazione effettivamente servita **solo** se diversa dalla popolazione servita con i centri di raccolta gestiti.*
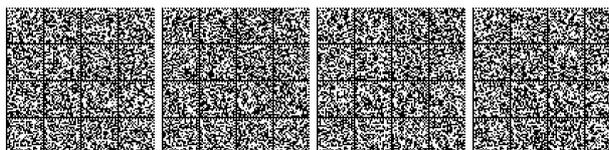
Allegato 6

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni)

Il sottoscritto* ____*legale rappresentante/titolare *dell'impresa/ditta/... _______________________________, nato a ______________________ il ___/___/_____ , residente a ___________________________ in via/piazza _______________________________ n. ______ di cittadinanza __________________ consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e succ. mod. e integ., nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del decreto stesso*

DICHIARA

di confermare la domanda d'iscrizione all'Albo/domanda d'integrazione dell'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, modificato con decreto 13 maggio 2009, presentata ai sensi della deliberazione 29 luglio 2008, prot. n.02/CN/ALBO, in data _________ e acquisita con protocollo n. _______ .

DICHIARA ALTRESI'

☐ *che i dati indicati nella domanda d'iscrizione/integrazione e i documenti ad essa allegati non hanno subito variazioni.*

☐ *che i documenti allegati alla presente sostituiscono i corrispondenti documenti allegati alla domanda d'iscrizione/integrazione .*

☐ *che i documenti allegati alla presente integrano la documentazione allegata alla domanda d'iscrizione/integrazione .*

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data ***Il dichiarante***

_________________________________ ____________________________

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

***Documento* ____ *n.* ____________________________**

rilasciato il _____/_____/_____ da ____

09A09067
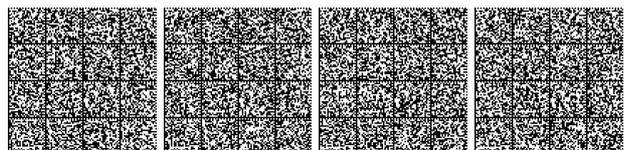
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 giugno 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Sheila Sancho Cano, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Sheila Sancho Cano;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sottoindicato titolo di formazione conseguito in più Paesi;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualitiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Visto il certificado accademico - ciclo nivel intermedio y nivel avanzado - Calificación Lengua italiano, rilasciato il 29 giugno 2009 dalla Escuela oficial de idiomas de Albacete (Spagna);

Vista la nota 12 dicembre 2008, prot. n. 1396, con la quale la Consejeria De Educación Politica Social y Deporte dell'Ambasciata spagnola in Italia, dichiara che i titoli rilasciati dalla Scuola ufficiale di lingua in tutta la Spagna, abilitano all'insegnamento, nella scuola secondaria, della lingua straniera oggetto di studio, purché, tale titolo, sia congiunto al possesso di altri titoli specifici, quale la laurea in lettere posseduta dall'interessata;

Ritenuto, pertanto, che l'interessata, relativamente all'accertamento della conoscenza linguistica, rientra nei casi di esonero previsti dalla circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio. della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di Conferenza dei servizi nella seduta del 9 marzo 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata, ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: laurea di «Licenciada en Humanidades» rilasciato il 10 ottobre 2005 dalla Universidad de Castilla-La Mancha (Spagna);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado De Aptitud Pedagógica» rilasciato il 6 aprile del 2006 dall'Universidad de Granata (Spagna), posseduto dalla prof.ssa Sheila Sancho Cano, cittadina spagnola nata ad Albacete (Spagna) il 4 febbraio 1980, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente di spagnolo nelle scuole di istruzione secondaria, per le classi di concorso:

45/A «Lingua straniera»;

46/A «Lingue e civiltà straniere».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A09084
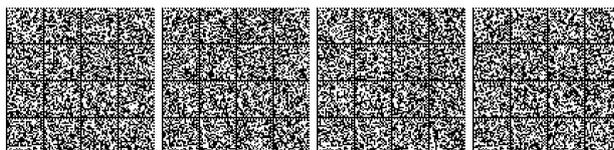
DECRETO 16 luglio 2009.

Definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, per l'anno accademico 2009-2010.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÁ E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121, «Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare l'art. 1, comma 5;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari, così come modificata dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1;

Visto il decreto 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001 con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie;

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251, «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica» e, in particolare l'art. 7, commi 1 e 2;

Vista le legge 26 febbraio 1999, n. 42, «Disposizioni in materia di professioni sanitarie»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189, «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo e, in particolare, l'art. 26;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;

Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Ritenuto di definire, per l'anno accademico 2009-2010, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2009/2010 l'ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie avviene previo superamento di apposita prova predisposta da ciascuna università sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 2.

1. Possono altresì essere ammessi ai predetti corsi di laurea specialistica, prescindendo dall'espletamento della prova di ammissione, e in deroga alla programmazione nazionale dei posti in considerazione del fatto che i soggetti interessati già svolgono funzioni operative:

coloro ai quali sia stato conferito l'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, commi 1 e 2, da almeno due anni alla data del presente decreto;

coloro che risultino in possesso del titolo rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali per dirigenti e docenti dell'assistenza infermieristica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982 e siano titolari, da almeno due anni alla data del presente decreto, dell'incarico di direttore o di coordinatore dei corsi di laurea in infermieristica attribuito con atto formale di data certa;

coloro che siano titolari, con atto formale e di data certa da almeno due anni alla data del presente decreto, dell'incarico di direttore o di coordinatore di uno dei corsi di laurea ricompresi nella laurea specialistica di interesse.

Art. 3.

1. Sono ammessi alla prova di ammissione per l'accesso ai corsi di laurea specialistica coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:

diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse;

diploma universitario, abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse;

titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse, di cui alla legge n. 42/1999.
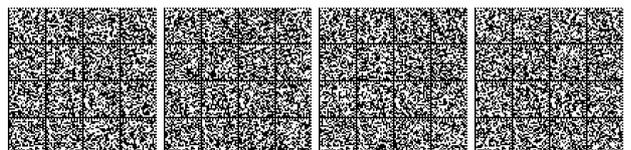
2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, di cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili su argomenti di:

teoria/pratica pertinente alle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse;

cultura generale e ragionamento logico;

regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse e legislazione sanitaria;

cultura scientifico-matematica, statistica, informatica ed inglese;

scienze umane e sociali.

3. La prova si svolge presso le sedi universitarie il giorno 28 ottobre 2009, con inizio alle ore 11,00. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore.

4. Sulla base dei programmi di cui all'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti:

trentadue quesiti per l'argomento di teoria/pratica pertinente all'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse;

diciotto quesiti per l'argomento di cultura generale e ragionamento logico;

dieci quesiti per ciascuno dei restanti argomenti.

Art. 4.

1. Per la valutazione del candidato ciascuna commissione giudicatrice, nominata dai competenti organi accademici, ha a disposizione cento punti, dei quali ottanta riservati alla prova scritta e venti ai titoli.

2. Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:

a) 1 punto per ogni risposta esatta;

b) meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;

c) 0 punti per ogni risposta non data.

3. In caso di parità di voti prevale, in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi ai seguenti argomenti:

teoria/pratica pertinente all'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse;

cultura generale e ragionamento logico;

regolamentazione dell'esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria;

cultura scientifico-matematica, statistica, informatica ed inglese;

scienze umane e sociali.

4. La valutazione dei titoli accademici e professionali, per la classe di laurea specialistica delle scienze infermieristiche e ostetriche avverrà sommando il punteggio del titolo presentato per l'accesso così individuato:

diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse:	punti 7
diploma universitario, abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse:	punti 6
titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse, di cui alla legge n. 42/1999:	punti 5
con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione:	
diploma di scuola diretta a fini speciali in assistenza infermieristica (DAI) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982:	punti 5
altri titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi:	punti 0,50 per ciascun titolo fino ad un massimo di punti 2
attività professionali nella funzione apicale di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse, idoneamente documentate e certificate:	punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4
attività professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse, idoneamente documentate e certificate:	punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 2

5. La valutazione dei titoli accademici e professionali per le classi di laurea specialistica delle scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione, delle scienze
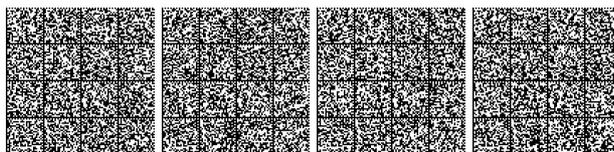
delle professioni sanitarie tecniche e delle scienze delle professioni sanitarie della prevenzione, avverrà sommando il punteggio del titolo presentato per l'accesso così individuato:

diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse:	punti 7
diploma universitario, abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse:	punti 6
titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse di cui alla legge n. 42/1999:	punti 5
con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione:	
titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi:	punti 0,50 per ciascun titolo fino ad massimo di punti 5
attività professionali nella funzione apicale o di coordinamento di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse idoneamente documentate e certificate:	punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4
attività professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse, idoneamente documentate e certificate:	punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4

Art. 5.

1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990. I medesimi definiscono le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei partecipanti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2009

Il Ministro: GELMINI

ALLEGATO

PROGRAMMI RELATIVI ALLA PROVA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA DELLE PROFESSIONI SANITARIE
ANNO ACCADEMICO 2009-2010

1) Teoria/Pratica della disciplina specifica.

Accertamento delle conoscenze teorico/pratiche essenziali, nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale; della capacità di rilevare e valutare criticamente da un punto di vista clinico ed in una visione unitaria, estesa anche nella dimensione socioculturale, i dati relativi allo stato di salute e di malattia del singolo individuo, di gruppi interpretandoli alla luce delle conoscenze scientifiche di base; delle abilità e l'esperienza, unite alla capacità di autovalutazione, per affrontare e risolvere responsabilmente i problemi sanitari prioritari. Applicare queste conoscenze anche nella risoluzione di problemi organizzativi e didattici tenendo presente le dimensioni etiche.

2) Cultura generale e ragionamento logico.

Accertamento della capacità di comprendere il significato di un testo o di un enunciato anche corredato di grafici, figure o tabelle, di ritenere le informazioni, di interpretarle, di connetterle correttamente e di trarne conclusioni logicamente conseguenti, scartando interpretazioni e conclusioni errate o arbitrarie. I quesiti verteranno su testi di saggistica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generaliste o specialistiche; verteranno altresì su, casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico.

3) Regolamentazione dell'esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria.

Accertamento delle conoscenze riguardo l'esercizio professionale specifico e delle principali fonti legislative riguardanti la specifica disciplina e la legislazione sanitaria nazionale di interesse specifico.

4) Cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese.

Accertamento della padronanza estesa al versante sperimentale o applicativo di conoscenze di base nei sottoelencati settori disciplinari:

Matematica, Epidemiologia, Statistica, Informatica.

Nota: È auspicabile anche inserire la comprensione di due o tre frasi semplici per verificare il grado di conoscenza della lingua inglese.

5) Scienze umane e sociali.

Psicologia, Pedagogia, Didattica Sociologica, Filosofia. Management ed organizzazione Accertamento delle conoscenze riguardo le diverse teorie presenti nel panorama contemporaneo con le corrispondenti concezioni dell'uomo e della società. Accertamento della capacità di applicare conoscenze specifiche nella gestione di servizi ai diversi livelli e nella didattica ai diversi livelli.

09A09075

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 16 luglio 2009.

Modifiche alla Nota AIFA 79 di cui alla determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco del 22 maggio 2009.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del 20 settembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui è stato nominato il prof. Guido Rasi in qualità di direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il provvedimento 30 dicembre 1993 del Ministero della sanità - Commissione Unica del Farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, recante riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione Unica del Farmaco;

Visto l'art. 70, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica»;

Visto l'art. 15-*decies* del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Obbligo di appropriatezza»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2006, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2009);

Visto il decreto del Ministero della sanità 22 dicembre 2000;

Vista la determinazione AIFA 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004» (Revisione delle Note CUF);

Vista la determinazione AIFA 27 ottobre 2005: «Modifiche alla determinazione 29 ottobre 2004, recante "Note AIFA 2004" (Revisione delle Note CUF)»;

Vista la determinazione AIFA 14 novembre 2005: «Annullamento e sostituzione della determinazione 27 ottobre 2005, recante: Modifiche alla determinazione 29 ottobre 2004 Note AIFA 2004 revisione delle Note CUF»;

Vista la determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci»;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 5-6 maggio 2009;

Vista la determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, 8 giugno 2009 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 2009;

Vista la determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco del 22 maggio 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 1° luglio 2009 - serie generale;

Ritenuto di dover aggiornare la Nota 79;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella seduta del giorno 16 e 17 luglio 2009;

Determina:

Art. 1.

L'allegato 1, parte integrante della presente determinazione, sostituisce il testo della Nota 79, cui alla determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco del 22 maggio 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 1° luglio 2009 - Serie generale.

Art. 2.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale ed entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione.

Roma, 16 luglio 2009

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO 1

NOTA 79

Bifosfonati:
- ac. alendronico
- ac. risedronico
- ac. ibandronico
- ac. alendronico
vitamina D3
 	
- raloxifene
- ranelato di
stronzio
- teriparatide
- ormone
paratiroideo
	La prescrizione a carico del SSN è limitata alle seguenti condizioni di rischio:
	
	- soggetti di età superiore a 50 anni in cui sia previsto un trattamento > 3 mesi con dosi > 5 mg/die di prednisone o dosi equivalenti di altri corticosteroidi:
	
	ac. alendronico, ac. risedronico, ac. alendronico + vitamina D3
	
	- soggetti con pregresse fratture osteoporotiche vertebrali o di femore
	- soggetti di età superiore a 50 anni con valori di T-score della BMD femorale o ultrasonografica del calcagno < - 4 (o < -5 per ultrasuoni falangi)
	- soggetti di età superiore a 50 anni con valori di T-score della BMD femorale o ultrasonografica del calcagno < -3 (o < - 4 per ultrasuoni falangi) e con almeno uno dei seguenti fattori di rischio aggiuntivi
	  - storia familiare di fratture vertebrali e/o di femore
	  - artrite reumatoide e altre connettiviti
	  - pregressa frattura osteoporotica al polso
	  - menopausa prima 45 anni di età
	  - terapia cortisonica cronica
	
	ac. alendronico, ac. alendronico + vitamina D3, ac. risedronico, ac. ibandronico,, raloxifene, ranelato di stronzio.
	
	- soggetti che incorrono in una nuova frattura vertebrale moderata-severa o in una frattura di femore in corso di trattamento con uno degli altri farmaci della nota 79 (alendronato, alendronato+vit. D3, risedronato, raloxifene, ibandronato, ranelato di stronzio) da almeno un anno per una pregressa frattura vertebrale moderata-severa o una frattura di femore. Soggetti, anche se in precedenza mai trattati con gli altri farmaci della nota 79 (alendronato, alendronato+vit. D3, risedronato, raloxifene, ibandronato, ranelato di stronzio), che si presentano cumulativamente con 3 o più pregresse fratture vertebrali severe o di femore o con 2 fratture vertebrali severe ed una frattura femorale prossimale.
	La nota si applica su diagnosi e piano terapeutico, della durata di 6 mesi prolungabile di ulteriori periodi di 6 mesi per non più di altre due volte (per un totale complessivo di 18 mesi), di centri specializzati, Universitari o delle Aziende Sanitarie, individuate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano
	
	teriparatide, ormone paratiroideo
	
	- soggetti di età superiore a 50 anni in trattamento da più di 12 mesi con dosi > 5 mg/die di prednisone o dosi equivalenti di altri corticosteroidi e che si presentano con una frattura vertebrale severa o due fratture vertebrali moderate.
	La nota si applica su diagnosi e piano terapeutico, della durata di 6 mesi prolungabile di ulteriori periodi di 6 mesi per non più di altre due volte (per un totale complessivo di 18 mesi), di centri specializzati, Universitari o delle Aziende Sanitarie, individuate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano
	
	teriparatide
	
	Prima di avviare la terapia con i farmaci sopraindicati, in tutte le indicazioni è raccomandato un adeguato apporto di calcio e vitamina D, ricorrendo, ove dieta ed esposizione solari siano inadeguati, a supplementi con sali di calcio e vitamina D3 (e non ai suoi metaboliti idrossilati). La prevenzione delle fratture osteoporotiche deve anche prevedere un adeguato esercizio fisico, la sospensione del fumo e la eliminazione di condizioni ambientali ed individuali favorenti i traumi. Non deve essere dimenticato, infine, che tutti principi attivi non sono privi di effetti collaterali per cui va attentamente valutato il rapporto vantaggi e rischi terapeutici. Inoltre la loro associazione è potenzialmente pericolosa e va pertanto evitata. Per l'applicazione della Nota 79, la valutazione della massa ossea con tecnica DXA o ad ultrasuoni deve essere fatta presso strutture pubbliche o convenzionate con il SSN.
	La prescrizione va fatta nel rispetto delle indicazioni e delle avvertenze della scheda tecnica dei singoli farmaci.

Background

Il trattamento dell'osteoporosi deve essere finalizzato alla riduzione del rischio di frattura. I provvedimenti non farmacologici (adeguato apporto di calcio e vitamina D, attività fisica) o la eliminazione di fattori di rischio modificabili (fumo, rischi ambientali di cadute) non hanno controindicazioni e possono quindi essere raccomandati a chiunque. L'utilizzo di farmaci è sempre associato a potenziali rischi per cui il loro utilizzo deve essere riservato ai pazienti a rischio più elevato di frattura, che sono poi gli unici per i quali esiste una adeguata documentazione di efficacia. L'utilizzo di farmaci è anche condizionato dal rapporto tra vantaggi e svantaggi la cui stima individuale è spesso complessa e deve tener conto di aspetti di farmaco-economia. Ciò appare particolarmente rilevante per l'utilizzo di teriparatide, da riservare ai pazienti più gravi e quindi a maggior rischio di nuove fratture.

La nota 79 prevede il trattamento farmacologico dell'osteoporosi a carico del SSN per pazienti con rischio di frattura sufficientemente elevato da giustificare gli inevitabili rischi connessi a trattamenti di lungo termine. I pazienti con pregresse fratture osteoporotiche sono quelli più a rischio di ulteriori fratture (> 20% a 10 anni). Va anche sottolineato che l'efficacia anti-fratturativa di tutti i prodotti in nota è stata prevalentemente dimostrata in pazienti con una storia pregressa di frattura vertebrale (studi FIT, VERT, BONE e SOTI). Una condizione di rischio analoga è stata anche documentata per i pazienti ultra-cinquatenni in trattamento cortisonico cronico. La documentazione di efficace nell'osteoporosi cortisonica per alcuni farmaci giustifica l'estensione della Nota 79 a donne e uomini in trattamento con dosi medio-elevate di corticosteroidi.

In altre condizioni (ad esempio bassa massa ossea) la definizione di una soglia di intervento è complicata dall'interagire di più fattori di rischio oltre che dalla minor documentazione di efficacia dei farmaci disponibili. Dall'analisi di studi epidemiologici di grandi dimensioni, condotti in Nord-Europa e negli USA, è stato possibile sviluppare algoritmi per una stima del rischio di frattura a 10 anni, basata sulla valutazione densitometrica (DXA) del femore o ultrasonografica delle falangi in combinazione con altri fattori di rischio (http://www.shef.ac.uk/FRAX oppure algoritmo SIOMMMS: http://SIOMMMS.it: linee guida). Una ragionevole semplificazione dei suddetti algoritmi consente di identificare due soglie densitometriche ossee a femore o falangi, al di sotto delle quali il rischio di frattura clinica vertebrale a 10 anni sia > 10%: <-4.0 o -3.0 di T score, in relazione alla presenza o meno di ulteriori importanti fattori di rischio.

La teriparatide e l'ormone paratiroideo per il loro profilo di sicurezza vanno riservati a pazienti con una osteoporosi severa e ad altissimo rischio di nuove fratture da fragilità. Questo livello di rischio è identificato dalla presenza di multiple fratture vertebrali severe o dalla comparsa di nuove fratture dopo un congruo periodo di terapia con altri farmaci. La nota prevede che un paziente può essere in nota 79 per teriparatide o paratormone se ha multiple pregresse fratture vertebrali moderate-severe o di femore o, limitatamente a teriparatide, se sono presenti fratture pregresse moderate-severe ed il paziente è in terapia steroidea cronica. La definizione di severità di frattura è quella descritta da Genant sulla base dei seguenti schemi:

Normal (grade 0)

Wedge fracture | Biconcave fracture | Crush fracture

Mild fracture (grade 1, 20–25%)

Moderate fracture (grade 2, 26–40%)

Severe fracture (grade 3, > 40%)
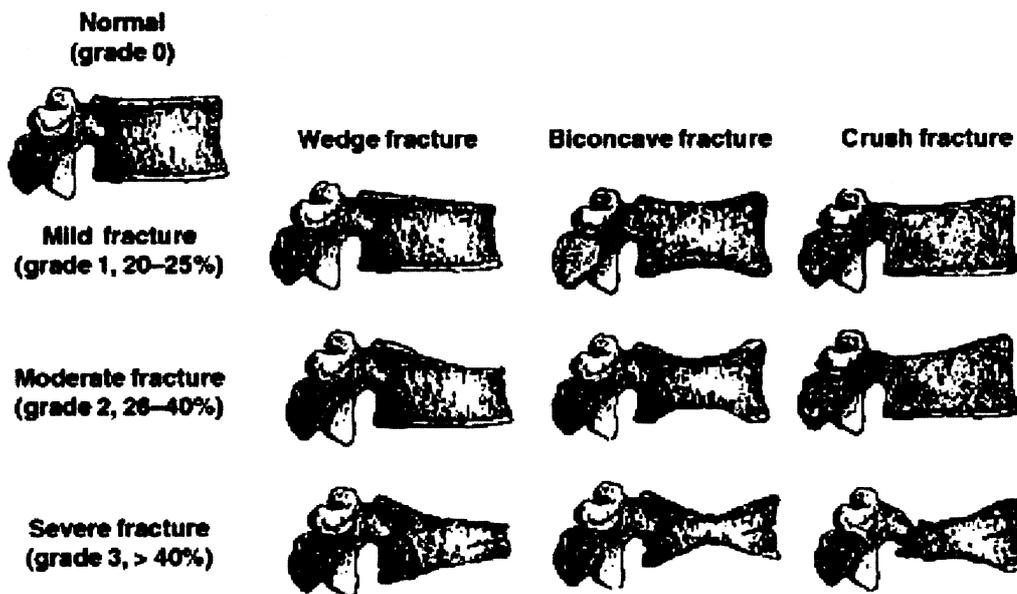
Evidenze disponibili

Per tutti i farmaci della Nota 79 è stata documentata l' efficacia sul rischio di fratture vertebrali post-menopausali con percentuali di riduzione del rischio comprese tra 30 e 60% e con un numero di donne da trattare per 3 anni per evitare una frattura vertebrale (*Number Needed to Treat*, NNT), compresa fra 10 e 20, tra i soggetti a più elevato rischio. In soggetti a minor rischio il NNT a 3 anni è superiore a 200. L'effetto sulle fratture di femore è ben documentata solo per
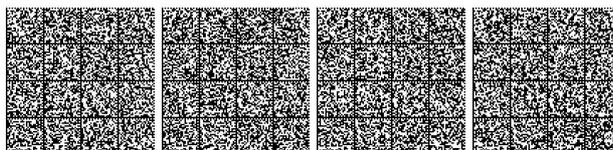
alcuni farmaci. Va ricordato che in soggetti anziani per la prevenzione delle fratture di femore sono disponibili più solide documentazioni di efficacia con la correzione dell'apporto di vitamina D. E' stato documentato che la carenza di vitamina D vanifica del tutto l'effetto dei farmaci per il trattamento dell'osteoporosi.
L'alendronato è disponibile in Nota 79 anche in associazione con vitamina D. L'unico studio comparativo condotto con questa associazione in soggetti non vitamino D- carenti, non dimostra alcun vantaggio rispetto alla formulazione standard.
Nel maschio l''efficacia terapeutica è stata valutata in *trials* controllati e randomizzati per alendronato e risedronato ai quali pertanto si riferisce la nota. Il numero dei pazienti del *trials* era modesto e non era calcolato per valutare gli effetti del trattamento sulle fratture osteoporotiche. L'efficacia per la prevenzione delle fratture è quindi in parte surrogata dai dati sulla massa ossea.
In soggetti in trattamento cortisonico effetti favorevoli dei bisfosfonati sulla densità minerale ossea sono stati rilevati in più *trial* randomizzati. L'efficacia per la prevenzione delle fratture vertebrali (ma non delle fratture non vertebrali) è stata dimostrata in *trial* randomizzati per risedronato e l'alendronato. In questi e in altri studi, l'esposizione ai corticosteroidi in grado di aumentare in maniera clinicamente rilevante il rischio di fratture osteoporotiche, è generalmente stimata in 7,5 mg/die o più di prednisone o equivalenti. È importante l'osservazione che gli effetti favorevoli dei bisfosfonati sulle fratture e sulla densità minerale ossea sono più evidenti in uomini ultra-cinquantenni ed in donne in post-menopausa. In un recente studio la terapia con teriparatide si è dimostrata superiore ad alendronato nel ridurre il rischio di frattura in soggetti in terapia cronica con cortisonici.
Il trattamento con teriparatide riduce il rischio di frattura vertebrale a valori inferiori al 10% in 10 anni anche in soggetti ad alto rischio. Il suo utilizzo è limitato a questi ultimi pazienti per il suo ancora incerto profilo di sicurezza (vedi sotto).
Tra le forme severe di osteoporosi va inclusa anche la Osteogenesi Imperfetta. Le forme severe di osteoporosi idiopatica ad esordio giovanile sono assimilabili alla Osteogenesi Imperfetta. Il neridronato è l'unico farmaco con indicazione e prescrivibilità a carico del SSN per questa patologia.

Particolari avvertenze
Alendronato, risedronato e ibandronato appartengono alla classe dei bisfosfonati. Questi farmaci non sono privi di effetti indesiderati. Tra questi il più comune, quando i farmaci sono assunti per os, è la comparsa o accentuazione di esofagite particolarmente in persone con reflusso gastro-esofageo o alterata motilità esofagea o che assumono FANS o che sono incapaci di seguire le raccomandazioni del foglietto illustrativo (compressa presa a digiuno con abbondante acqua, rimanendo in posizione eretta o seduta per almeno trenta minuti). Questo effetto collaterale è apparentemente meno frequente con le formulazioni intermittenti (settimanale o mensile).
La terapia con bisfosfonati è stata associata alla comparsa di osteonecrosi delle ossa del cavo orale. Numerose evidenze scientifiche hanno ormai dimostrato la correlazione tra l'osteonecrosi della mandibola/mascella (ONJ) e l'impiego terapeutico dei bifosfonati, nonché il meccanismo patogenetico molecolare che sottende l'insorgenza di questo effetto collaterale; negli ultimi anni, in particolare dal 2003 al 2007, sono stati segnalati 1113 casi di ONJ descritti in 65 articoli scientifici. L'aumento della segnalazione dell'osteonecrosi da bifosfonati, se da un lato mette in evidenza la sottostima e l'under reporting del fenomeno stesso, dall'altro rende ragione della crescente attenzione, da parte delle Autorità Regolatorie, nei riguardi di questa particolare classe di farmaci. Studi clinici hanno inoltre stimato che l'insorgenza dell'ONJ è associata non solo alla somministrazione endovenosa di bifosfonati ad alte dosi, ma anche a quella orale normalmente impiegata per il trattamento dell'osteoporosi, anche se con una incidenza inferiore . Alla luce di queste evidenze, le Autorità Regolatorie di diversi paesi hanno ritenuto necessario mettere a disposizione del personale medico e medico-ondontoiatrico, specifiche raccomandazioni al fine di poter gestire e contenere il fenomeno dell'osteonecrosi indotta da bifosfonati. Si raccomanda a tutti i pazienti in trattamento con bisfosfonati una rigida ed attenta igiene orale e profilassi antibiotica in caso di interventi dentari cruenti (estrazioni, impianti, ecc). E' preferibile effettuare interventi di igiene dentaria (granulomi, infezioni, ecc) prima di avviare terapia con bisfosfonati.
Inoltre, di recente, l'Advisory Committee dell'FDA ha pubblicato un warning circa l'eventuale insorgenza di dolore severo, talora disabilitante, a livello osseo, articolare o muscolare associato alla assunzione di bifosfonati. Tale sintomatologia differisce dalla sindrome acuta simil-influenzale (acute-phase reaction APR) caratterizzata da febbre, raffreddore, dolore osseo, artralgia e mialgia che comunemente si osserva in seguito a somministrazione endovenosa dei bifosfonati iniettabili.
Il raloxifene è un modulatore dei recettori estrogenici. I suoi effetti sono simil-estrogenico su osso (riduzione del turnover) e fegato (riduzione di colesterolo e lipoproteine LDL) e anti-estrogenici su endometrio e mammella. Da studi specifici è emerso che raloxifene ha un effetto neutro sul rischio cardio-vascolare, mentre si associa ad un significativo aumento del rischio di ictus e trombo-embolismo venoso.
Il meccanismo d'azione del ranelato di stronzio è ancora poco conosciuto, sembra che inibisca il riassorbimento osseo e contemporaneamente stimoli la formazione di tessuto osseo. La terapia con ranelato di stronzio si associa ad incremento del rischio di trombo-embolismo venoso e a reazioni allergiche gravi (sindrome DRESS).
La teriparatide stimola la neoformazione di osso soprattutto a livello della colonna. Il trattamento cronico provoca nei ratti la comparsa di osteosarcomi. Ciò giustifica sia la limitata durata dei trattamenti sia la necessità di limitare la prescrivibilità a centri specialistici particolarmente qualificati.

Bibliografia

1. Adachi JD et al. Two-year effects of alendronate on bone mineral density and fracture in patients on glucocorticoids. *Arthritis and Rheum* 2001;**44**:202-11.
2. Adami S, et al. Vitamin D status and response to treatment in post-menopausal osteoporosis. Osteoporos Int. 2009 Feb;20:239-44. Epub 2008 Jun 13.
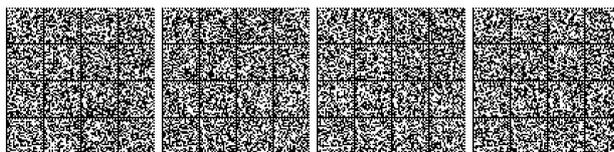
3. Adami S et al. Fracture Incidence and Characterization in Patients on Osteoporosis Treatment: The ICARO Study J Bone Min Res 2006;21:1565-1570.
4. Barrett-Connor E et al. Raloxifene Use for The Heart (RUTH) Trial Investigators. Effects of raloxifene on cardiovascular events and breast cancer in postmenopausal women. *N Engl J Med* 2006; **355**:125-37.
5. Bischoff-Ferrari HA et al Fracture prevention with vitamin D supplementation: a meta-analysis of randomized controlled trials. JAMA. 2005;**293**:2257-64.
6. Black DM et al. Randomised trial of effect of alendronate on risk of fracture in women with existing vertebral fractures. *Lancet* 1996;**348**:1535-41.
7. Chesnut CH et al. Effects of oral ibandronate administered daily or intermittently on fracture risk in postmenopausal osteoporosis. *J Bone Miner Res* 2004; **19**:1241–49
8. Cummings SR et al Effect of alendronate on risk of fracture in women with low bone density but without vertebral fractures: results from the Fracture Intervention Trial. *JAMA* 1998;**280**:2077-82.
9. De Groen PC, et al. Esophagitis associated with the use of alendronate. *N Engl J Med* 1996;**335**:1016-21.
10. Ettinger B, et al. Reduction of vertebral fracture risk in postmenopausal women with osteoporosis treated with raloxifene: results from a 3-year randomized clinical trial. *JAMA* 1999;**282**:637-45.
11. Harris ST et al. Effects of risedronate treatment on vertebral and non vertebral fractures in women withpostmenopausal osteoporosis. *JAMA* 1999;**282**:1344-52.
12. Kanis JA et al. Ten-year probabilities of clinical vertebral fractures according to phalangeal quantitative ultrasonography. *Osteoporos Int* 2005;**16**:1065-70.
13. Lenchik L, Rogers LF, Delmas PD, Genant HK. Diagnosis of osteoporotic vertebral fractures: importance of recognition and description by radiologists. *Am J Roentgenol* 2004 ;**183**:949-58.
14. Lindsay R et al. Risk of new vertebral fracture in the year following a fracture. *JAMA* 2001;**285**: 320-3.
15. McClung M, et al. Effect of risedronate on hip fracture risk in elderly women. Hip Intervention Program Study Group. *N Engl J Med* 2001;**344**:333-40
16. Meunier PJ et al. The effects of strontium ranelate on the risk of vertebral fracture in women with postmenopausal osteoporosis. *N Engl J Med* 2004;**350**:459-68.
17. Migliorati CA et al Bisphosphonate-associated osteonecrosis: a long-term complication of bisphosphonate treatment. *Lancet Onco.* 2006 ;**7**:508-14.
18. Neer RM et al Effect of parathyroid hormone (1-34) on fractures and bone mineral density in postmenopausal women with osteoporosis. *N Engl J Med* 2001;**344**:1434-41.
19. Orwoll E et al. Alendronate for the treatment of osteoporosis in men. *N Engl J Med* 2000;**343**:604-10.
20. Reginster J et al. Randomized trial of the effects of risedronate on vertebral fractures in women with established postmenopausal osteoporosis. *Osteop Intern* 2000;**11**:83-91.
21. Reginster JY et al Strontium ranelate reduces the risk of nonvertebral fractures in postmenopausal women with osteoporosis: Treatment of Peripheral Osteoporosis (TROPOS) study. *J Clin Endocrinol Metab* 2005;**90**:2816-22
22. Ruggiero Sl et al Bisphosphonates-related osteonecrosis of the jaw. Background and guidelines for diagnosis, staging and management: Oral Sur Oral Med Oral Path Oral Rad Endod 2006. 102:433-441.
23. Saag KG, et al . Teriparatide or alendronate in glucocorticoid-induced osteoporosis. N Engl J Med. 2007 Nov 15;357(20):2028-39
24. Società Italiana di Reumatologia et al. Linee Guida per la diagnosi, prevenzione e terapia dell'osteoporosi. Sinossi. Edimes, Pavia, 2006.
25. Van Staa TP et al. The epidemiology of corticosteroid-induced osteoporosis: a meta-analysis. *Osteoporos Int* 2002;**13**:777-87
26. Wallach S et al. Effects of risedronate treatment on bone density and vertebral fracture in patients on corticosteroid therapy. *Calc Tissue Int* 2000;**67**:277-85
27. WHO Study Group on Assessment of Fracture Risk and its Application to Screening for Postmenopausal Osteoporosis. Assessment of fracture risk and its application to screening for postmenopausal osteoporosis. 1994. Geneva, World Health Organization. Technical report series 843.
28. Edwards BJ et al. Pharmacovigilance and reporting oversight in US FDA fast-track process: bisphosphonates and osteonecrosis of the jaw. Lancet Oncol. 2008; 9:1166-72.
29. Silverman SL et al. Osteonecrosis of the jaw and the role of bisphosphonates: a critical review. Am J Med. 2009;122:S33-45.
30. US Food and Drug Administration. Information for healthcare professionals: Bisphosphonates (marketed as Actonel, Actonel + Ca, Aredia, Boniva, Didronel, Fosamax, Fosamax+D, Reclast, Skelid, and Zometa). January 7, 2008. consultabile on-line su: http://www.fda.gov/cder/drug/InfoSheets/HCP/bisphosphonatesHCP.htm (ultimo accesso 06 aprile 2009)

09A09390
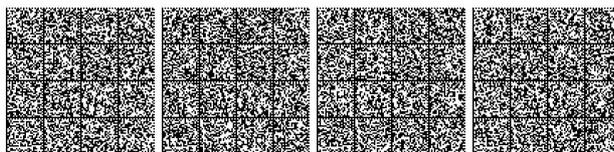
DETERMINAZIONE 16 luglio 2009.

Abolizione della Nota 5 «Enzimi pancreatici: pancrelipasi» di cui alla determinazione 4 gennaio 2007.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del 20 settembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui è stato nominato il prof. Guido Rasi in qualità di direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il provvedimento 30 dicembre 1993 del Ministero della sanità - Commissione unica del farmaco, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, recante riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione Unica del Farmaco;

Visto l'art. 70, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica»;

Visto l'art. 15-*decies* del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Obbligo di appropriatezza»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2006, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2009);

Visto il decreto del Ministero della sanità 22 dicembre 2000;

Vista la determinazione AIFA 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004» (Revisione delle Note CUF), e successive modifiche;

Vista la determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2007 serie generale;

Ritenuto di dover provvedere alla abolizione della nota 57;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 5 e 6 maggio 2009;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9 e 10 luglio 2009;

Determina:

Art. 1.

È abolita la Nota AIFA n. 5 «Enzimi pancreatici: pancrelipasi» di cui all'allegato 2 della determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2007 - serie generale e successive modificazioni.

I farmaci, di cui alla nota 5, sono pertanto prescrivibili a carico del S.S.N. a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento, senza le limitazioni previste dalla nota.

Art. 2.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - ed entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione.

Roma, 16 luglio 2009

Il direttore generale: RASI

09A09388

DETERMINAZIONE 16 luglio 2009.

Abolizione della Nota 57 «Antiemetici (antagonisti dei recettori serotoninergici)», di cui alla determinazione 4 gennaio 2007.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del 20 settembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui è sfato nominato il prof. Guido Rasi in qualità di direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il provvedimento 30 dicembre 1993 del Ministero della sanità - Commissione unica del farmaco, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, recante riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione Unica del Farmaco;

Visto l'art. 70, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica»;

Visto l'art. 15-*decies* del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Obbligo di appropriatezza»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2006, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2009);

Visto il decreto del Ministero della sanità 22 dicembre 2000;

Vista la determinazione AIFA 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004» (Revisione delle Note CUF), e successive modifiche;

Vista la determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata, nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2007 - serie generale;

Ritenuto di dover provvedere alla abolizione della nota 57;

Tenuto conto dei parere espressi dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 5 e 6 maggio 2009;

Determina:

Art. 1.

È abolita la Nota AIFA n. 57 «Antiemetici (antagonisti dei recettori serotoninergici)» di cui all'allegato 2 della determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata sul Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2007 - serie generale e successive modificazioni.

I farmaci, di cui alla nota 57, sono pertanto prescrivibili a carico del S.S.N. a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento, senza le limitazioni previste dalla nota.

Art. 2.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - ed entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione.

Roma, 16 luglio 2009

Il direttore generale: RASI

09A09389

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.15191.XVJ(5163) del 15.07.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- "SFERA MIZAR ROSSO cal. mm. 200" *(massa attiva g 2773)*
- "SFERA MIZAR 15 EFFETTI GIORNO cal. mm. 200" *(massa attiva g 2691)*
- "SFERA MIZAR VIOLA cal. mm. 200" *(massa attiva g 2773)*
- "SFERA MIZAR GRANELLA cal. mm. 200" *(massa attiva g 2773)*
- "SFERA MIZAR BLU cal. mm. 200" *(massa attiva g 2773)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig.PARENTE Giuseppe, titolare della ditta Nuova arte pirica con sede in C.da Pagliara Vecchia – Loc Torremaggiore (FG) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come indicato dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

I manufatti esplosivi denominati:

- "SPOLETTA N°1" *(massa attiva g 4)*
- "SPOLETTA N°2" *(massa attiva g 5)*
- "SPOLETTA N°6" *(massa attiva g 8)*
- "SPOLETTA N°11" *(massa attiva g 9)*

sono riconosciuti, su istanza del medesimo richiedente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella V categoria gruppo "B" dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come indicato dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.8735-XV.J(5224) del 15.07.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- "DI MARCO SPACCO E BOTTO" *(massa attiva g 347)*
- "SBRUFFO FULMINE DI MARCO" *(massa attiva g 162)*
- "GRANATA DOPPIA 85 DI MARCO" *(massa attiva g 651)*
- "DI MARCO SERPENTONI C 100" *(massa attiva g 445)*
- "DI MARCO LAMPEGGIAMENTO C 100" *(massa attiva g 493)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. DI MARCO Giuseppe, titolare della licenza per la fabbricazione e la vendita di fuochi artificiali, in nome e per conto della DI MARCO GIUSEPPE & C.S.a.s.- , con esercizio sito in Teramo – Loc. Specola –, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti, sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10656-XV.J(4747), del 15/07/2009 il manufatto esplosivo denominato: "CILINDRO PEONIA GRANELLA CALIBRO MM.130" (*massa attiva g 1464*) è riconosciuto, su istanza del sig. PARENTE Giuseppe, titolare della ditta Nuova arte pirica con sede in C.da Pagliara Vecchia – Loc. Torremaggiore (FG), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre l'etichetta di questo manufatto, come richiesto dall'istante, deve chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.4844-XV.J(5254), del 15/07/2009 i manufatti esplosivi denominati:

1. "KC8 12AH45" (*massa attiva g 151*)
2. "KC8 12CH100" (*massa attiva g 289*)
3. "KC8 12LH140" (*massa attiva g 379*)
4. "KC8 F1AR NERO" (*massa attiva g 343*)
5. "KC8 F1AR TITANIO" (*massa attiva g 319*)
6. "KC8 LUCCIOLA 80R" (*massa attiva g 212*)
7. "KC8 F1SR GIALLO" (*massa attiva g 379*)
8. "KC8 F1SR NERO" (*massa attiva g 494*)
9. "KC9 13H100" (*massa attiva g 409*)
10. "KC9 13LH150" (*massa attiva g 663*)
11. "KC9 ALFIERE7" (*massa attiva g 529*)
12. "KC9 F8R NERO" (*massa attiva g 504*)
13. "KC9 F8R TITANIO" (*massa attiva g 469*)
14. "KC9 FARFALLE" (*massa attiva g 599*)
15. "KC9 RULLO 17 PL" (*massa attiva g 527*)
16. "KC9H100AL" (*massa attiva g 394*)
17. "KC9H100CK" (*massa attiva g 429*)
18. "KC9H100S" (*massa attiva g 369*)
19. "KC78 RULLO 6" (*massa attiva g 253*)
20. "KC21 PUPO" (*massa attiva g 540*)
21. "KF11 ALLUMINIO" (*massa attiva g 505*)
22. "KF90 LUCCIOLA" (*massa attiva g 307*)
23. "KF100 LUCCIOLA" (*massa attiva g 418*)
24. "KF 210" (*massa attiva g 2869*)
25. "KF 250" (*massa attiva g 4788*)
26. "KF300" (*massa attiva g 9227*)
27. "KF400" (*massa attiva g 22130*)

sono riconosciuti, su istanza del sig. Riso Giuseppe, titolare di licenza per la fabbricazione e il deposito di fuochi artificiali di IV e V categoria, con esercizio in Montano Antilia (Sa), loc. Serra – frazione Massicelle, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1124-XV.J(5252) del 15 luglio 2009, il manufatto esplosivo denominato "CILINDRICA SERPENTELLI C. 100 DI GIACOMO" (massa attiva g 360) è riconosciuto, su istanza del sig. Di Giacomo Mauro, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Città S. Angelo (PE) – contrada Villa Cipressi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, l'etichetta di tale manufatto, come anche indicato dall'istante, deve chiaramente riportare l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
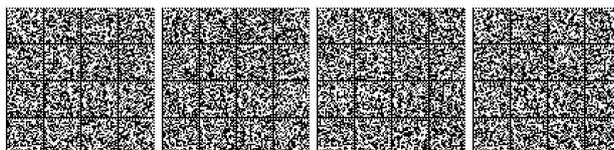
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.6725-XV.J(5028) del 15 luglio 2009, i manufatti esplosivi denominati:

- CR30ComR (massa attiva g 194);
- CR30ComV (massa attiva g 194);
- CR30ComG (massa attiva g 194);
- CR30ComC (massa attiva g 194);
- CR30ComPB (massa attiva g 194);
- CR30ComB (massa attiva g 194);
- CR30ComT (massa attiva g 194);
- CR30ComP (massa attiva g 194);
- CR30ComS (massa attiva g 194);
- CR30ComK (massa attiva g 194);
- CR30ComMF (massa attiva g 194);
- CR30ComMFR (massa attiva g 194);
- CR30ComSMG (massa attiva g 194);
- CR45R (massa attiva g 520);
- CR45V (massa attiva g 520);
- CR45G (massa attiva g 520);
- CR45C (massa attiva g 520);
- CR45Vi (massa attiva g 520);
- CR45A (massa attiva g 520);
- CR45Ar (massa attiva g 520);
- CR45T (massa attiva g 520);
- CR45P (massa attiva g 520);
- CR45S (massa attiva g 520);
- CR45K (massa attiva g 520);
- CR45PO (massa attiva g 520);
- CR45PB (massa attiva g 520);
- CR45MF (massa attiva g 520);
- CR45ALR (massa attiva g 520);
- CR45ALV (massa attiva g 520);
- CR45ALG (massa attiva g 520);
- CR45ALC (massa attiva g 520);
- CR45ALVi (massa attiva g 520);
- CR45ALA (massa attiva g 520);
- CR45ALAr (massa attiva g 520);
- CR45ALT (massa attiva g 520);
- CR45ALP (massa attiva g 520);
- CR45ALS (massa attiva g 520);
- CR45ALK (massa attiva g 520);
- CR45ALPO (massa attiva g 520);
- CR45ALPB (massa attiva g 520);
- CR45ALMF (massa attiva g 520);
- CRCrocette (massa attiva g 135);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Soldi Fulvio, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Piandiscò (AR), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.
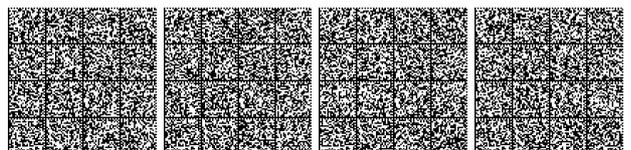
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, l'etichetta di tali manufatti, come anche richiesto dall'istante, deve chiaramente riportare l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizione previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9439-XV.J(4741), del 15/07/2009 i manufatti esplosivi denominati:

- "MARTARELLO C.75 NEW – NR" *(massa attiva g 313,00)*
- "MARTARELLO C.75 NEW – NV" *(massa attiva g 313,00)*
- "MARTARELLO C.75 NEW – NY" *(massa attiva g 313,00)*
- "MARTARELLO C.75 NEW – S" *(massa attiva g 313,00)*

sono riconosciuti su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare della licenza di fabbricazione, deposito e vendita di artifizi pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Arquà Polesine (RO) – loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9123-XV.J(5147), del 15/07/2009 i manufatti esplosivi denominati:

1. "BOMBA MULTICOLOR 2 DI MATTEO CAL.150" *(massa attiva g 1410)*
2. "BOMBA MULTICOLOR 2 DI MATTEO CAL.200" *(massa attiva g 4900)*

sono riconosciuti su istanza del sig. Di Matteo Amodio – titolare di fabbrica di fuochi d'artificio sita in località Santo Stefano – Orta di Atella (Ce) – via Cinquevie, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di questi manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "I prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

09A09090

MINISTERO DELLA DIFESA

Inquadramento dei dirigenti di prima e di seconda fascia nei ruoli dirigenziali costituiti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 108 sarà pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa dispensa n. 20 del 20 luglio 2009 nonché sul sito www.persociv.difesait il decreto in data 29 aprile 2009, del Ministero della difesa - Direttore generale per il personale civile, con il quale si provvede all'aggiornamento del decreto interministeriale 31 gennaio 2006 (dirigenti di prima e di seconda fascia nei ruoli dirigenziali del Ministero della difesa).

09A09074

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo Certificazioni S.r.l., in Imola.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 18 giugno 2009:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 12 marzo 2009 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Certificazioni S.r.l. con sede legale in via 1° Maggio, 86/c - 40026 Imola.

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G);

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

09A09035

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo Etruria S.n.c., in Pisa

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 18 giugno 2009:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 17 febbraio 2009 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Etruria S.n.c. con sede legale in via Ippolito Rosellini 112 - 56124 Pisa.

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G);

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di Decreto.

09A09036

Modifica della denominazione sociale della società CPM Istituto Ricerche Prove Analisi S.r.l., in Biennio

La società CPM Istituto Ricerche Prove Analisi S.r.l., con sede in Biennio (Brescia), in via Artigiani n. 63, con lettera del 1° luglio 2009, prot. MiSE n. 60760 del 3 luglio 2009, ha comunicato che con atto pubblico redatto dal notaio dott. Trotta Bruno di Monza, repertorio n. 98566/8982 registrato in data 25 giugno 2009 n. 8204/1T, la precedente denominazione CPM Istituto Ricerche Prove Analisi, è stata modificata in APAVE ITALIA CPM SRL.

Conseguentemente, considerato che la struttura tecnica della società APAVE ITALIA CPM SRL è rimasta invariata, l'autorizzazione a certificare secondo le direttive 95/16/CE, 94/9/CEE, 97/23/CEE, 88/378/CE, 89/106/CE, 87/404/CE, 2009/95/CE, nonché l'abilitazione a svolgere quale organismo abilitato le verifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 462/2001, già rilasciate alla società CPM Istituto Ricerche Prove Analisi S.r.l., sono svolte da APAVE ITALIA CPM SRL con sede in Biennio (Brescia), in via Artigiani n. 63.

09A09091

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sistema informativo demanio marittimo - S.I.D. - Approvazione del modello di domanda D1 e relativo software applicativo di supporto alla compilazione.

Con decreto n. 10/09 del 5 giugno 2009 è stato approvato, unitamente agli applicativi software di supporto alla compilazione, il modello di domanda «D1» Domanda di rilascio di concessione e di eventuale contestuale anticipata occupazione - richiesta di destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici, che costituisce lo standard obbligatorio da utilizzare per richiedere, alla competente amministrazione, il rilascio di una concessione demaniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del Codice della navigazione, l'eventuale contestuale anticipata occupazione ex art. 38 del Codice della navigazione, nonché la destinazione, da parte di altre pubbliche amministrazioni, di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici ex art. 34 del Codice della navigazione e 36 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione.

Sono state altresì approvate le istruzioni per la compilazione del modello D1.

Il modello domanda D1 e le relative guide approvate con decreto 10 febbraio 2004 devono intendersi sostituiti.

Il testo integrale del decreto, il modello di domanda Dl e le guide alla compilazione sono disponibili sul sito www.mit.gov.it del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Dallo stesso sito può essere altresì scaricato gratuitamente l'applicativo software di supporto alla compilazione completo di manuale utente.

09A09226

Sistema informativo demanio marittimo - S.I.D. - Approvazione del modello di domanda D2 e relativo software applicativo di supporto alla compilazione.

Con decreto n. 11/09 del 5 giugno 2009 è stato approvato, unitamente agli applicativi software di supporto alla compilazione, il modello di domanda «D2» Domanda di rinnovo concessione, che costituisce lo standard obbligatorio da utilizzare per richiedere, alla competente amministrazione, il rinnovo della concessione demaniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione.

È altresì approvata la guida alla compilazione del modello domanda D2.

Il modello domanda D2 e le relative guide approvate con decreto 10 febbraio 2004 devono intendersi sostituiti.

Il testo integrale del decreto, il modello di domanda D2 e le guide alla compilazione sono disponibili sul sito www.mit.gov.it del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Dallo stesso sito può essere altresì scaricato gratuitamente l'applicativo software di supporto alla compilazione completo di manuale utente.

09A09227

Sistema informativo demanio marittimo - S.I.D. - Approvazione del modello di domanda D3 e relativo software applicativo di supporto alla compilazione.

Con decreto n. 12/09 del 5 giugno 2009 è stato approvato, unitamente agli applicativi software di supporto alla compilazione, il modello di domanda «P3» Domanda di variazione al contenuto della concessione o della consegna effettuata per usi pubblici ad altre pubbliche amministrazioni, riportato in allegato A, che costituisce lo standard obbligatorio da utilizzare per richiedere, alla competente amministrazione, le variazioni al contenuto di una concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione.

Sono altresì approvate le istruzioni per la compilazione del modello D3.

Il modello domanda D3 e relative guide approvate con decreto 10 febbraio 2004 devono intendersi sostituiti.

Il testo integrale del decreto, il modello di domanda D3 e le guide alla compilazione sono disponibili sul sito www.mit.gov.it del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Dallo stesso sito può essere altresì scaricato gratuitamente l'applicativo software di supporto alla compilazione completo di manuale utente.

09A09228

Sistema informativo demanio marittimo - S.I.D. - Approvazione del modello di domanda D4 e relativo software applicativo di supporto alla compilazione.

Con decreto n. 13/09 del 5 giugno 2009 è stato approvato, unitamente agli applicativi software di supporto alla compilazione, il modello di domanda «P4» Domanda di subingresso, che costituisce lo standard obbligatorio da utilizzare per richiedere, alla competente amministrazione, il rilascio di autorizzazione al subingresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del Codice della navigazione. Sono state altresì approvate le istruzioni per la compilazione del modello D4.

Il testo integrale del decreto, il modello di domanda D4 e le guide alla compilazione sono disponibili sul sito www.mit.gov.it del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Dallo stesso sito può essere altresì scaricato gratuitamente l'applicativo software di supporto alla compilazione completo di manuale utente.

09A09229

Sistema informativo demanio marittimo - S.I.D. - Approvazione del modello su supporto cartaceo di domanda D5

Con decreto n. 14/09 del 5 giugno 2009 è stato approvato il modello di domanda «D5» Domanda di anticipata occupazione, che costituisce lo standard cartaceo obbligatorio da utiliazzare per richiedere, alla competente amministrazione, la anticipata occupazione e l'uso dei beni demaniali richiesti in concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del Codice della navigazione.

Sono state altresì approvate le istruzioni per la compilazione del modello D5.

Il testo integrale del decreto, il modello di domanda D5 e le guide alla compilazione sono disponibili sul sito www.mit.gov.it del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

09A09230

Sistema informativo demanio marittimo - S.I.D. - Approvazione del modello su supporto cartaceo di domanda D6

Con decreto n. 15/09 del 5 giugno 2009 è stato approvato il modello di domanda «D6» Domanda di affidamento ad altri soggetti delle attività della concessione, che costituisce lo standard cartaceo obbligatorio da utiliazzare per richiedere, alla competente amministrazione, l'autorizzazione per l'affidamento ad altri soggetti della gestione delle attività oggetto della concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 45-*bis* del Codice della navigazione.

Sono state altresì approvate la guida alla compilazione modello domanda D6.

Il testo integrale del decreto, il modello di domanda D6 e le guide alla compilazione sono disponibili sul sito www.mit.gov.it del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

09A09231

Sistema informativo demanio marittimo - S.I.D. - Approvazione del modello su supporto cartaceo di domanda D7

Con decreto n. 16/09 del 5 giugno 2009 è stato approvato il modello di domanda «D7» Nuove opere in prossimità del demanio marittimo, che costituisce lo standard cartaceo obbligatorio da utiliazzare per richiedere, alla competente amministrazione, l'autorizzazione per l'esecuzione di nuove opere entro trenta metri dal demanio marittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 del Codice della navigazione.

Sono state altresì approvate la guida alla compilazione del modello domanda D7.

Il testo integrale del decreto, il modello di domanda D7 e le guide alla compilazione sono disponibili sul sito www.mit.gov.it del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

09A09232
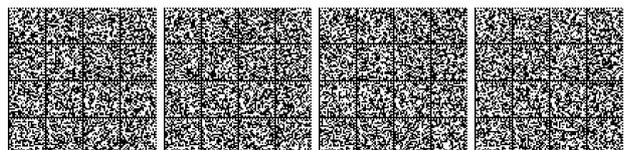
Sistema informativo demanio marittimo - S.I.D. - Approvazione del modello su supporto cartaceo di domanda D8

Con decreto n. 17/09 del 5 giugno 2009 è stato approvato il modello di domanda «D8» Rinuncia alla concessione, che costituisce lo standard cartaceo obbligatorio da utilizzare per comunicare, alla competente amministrazione, la volontà di rinunciare alla concessione.

Sono state altresì approvate la guida alla compilazione del modello domanda D8.

Il testo integrale del decreto, il modello di domanda D8 e le guide alla compilazione sono disponibili sul sito www.mit.gov.it del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

09A09233

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di centrale termoelettrica a ciclo combinato da 400 MWe «Torino Nord» ed opere connesse, metanodotto ed elettrodotto di connessione alle relative reti, da realizzarsi nel comune di Torino, finalizzato alla produzione di energia e di calore per l'ampliamento della rete di teleriscaldamento, presentato dalla Società Iride Energia S.p.a., in Torino.

Con decreto DSA-DEC-2009-0000245 del 3 aprile 2009 è stata espressa la pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativa al progetto di centrale termoelettrica a ciclo combinato da 400 MWe «Torino Nord» ed opere connesse, metanodotto ed elettrodotto di connessione alle relative reti, da realizzarsi nel comune di Torino, finalizzato alla produzione di energia e di calore per l'ampliamento della rete di teleriscaldamento, presentato dalla Società Iride Energia S.p.a., con sede in Torino, corso Svizzera, 95.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detta determinazione dirigenziale può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

09A09391

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco indicato, hanno presentato nel I° semestre del 2009, regolare dichiarazione di smarrimento dei quantitativi di punzoni sotto specificati:

Marchio: 54 VE

Denominazione: Barbato Enrico SAS di Sabina Pelliccioli & C.

Sede: Venezia

Punzoni smarriti: 1

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli Uffici provinciali metrici competenti per territorio.

09A09073

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi, nel primo semestre del 2009:

MARCHIO	DENOMINAZIONE	SEDE
217 VE	La Bottega dell'arte orafa di Semenzato Luigi & C. SNC	Venezia Mestre
342 VE	Le gioie di Eleonora di Cimarosti Laura	Venezia Mestre
329 VE	Laboratorio orafo Cortella Roberto	Mirano
54 VE	Barbato Enrico SAS di Sabina Pelliccioli & C.	Venezia
358 VE	Lunian Elvio	Venezia Mestre
384 VE	Note di luce SNC di Burigana Elena	Porto Gruaro

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

09A09073-bis

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 16 luglio 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, recante: «Ulteriore proroga del termine per l'entrata in vigore delle "Norme di buona preparazione dei radiofarmaci in medicina nucleare", contenute nel I supplemento alla XI edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 1º agosto 2009).

In calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 8, alla firma, dove è scritto: «Il Vice Ministro: *Visco*», leggasi: «Il Vice Ministro: *FAZIO*».

09A09568

Comunicato relativo al decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante: «Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 179 del 4 agosto 2009).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 1, prima colonna, all'art. 1, comma 1, al capoverso *a)*, al sesto rigo del comma 1 del punto elenco 1), dove è scritto: «... *interventi, relativi* alla trasmissione ed alla distribuzione ...», leggasi: «... *interventi relativi* alla trasmissione ed alla distribuzione ...»;

inoltre, allo stesso art. 1, comma 1, al capoverso *a)*, al secondo rigo del comma 3 del punto elenco 2), dove è scritto: «..., emana gli *atti, e* i provvedimenti, ...», leggasi: «..., emana gli *atti e* i provvedimenti, ...».

09A09800

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-180) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.